

CVI.

TORNATA DEL 15 MAGGIO 1875

(2ª sullo schema in discussione)

PRESIDENZA BIANCHERI.

SOMMARIO. *Congedi.* = Lettura di un disegno di legge del deputato Baccelli Augusto per un'aggiunta alle disposizioni vigenti sulle espropriazioni per utilità pubblica. = Il ministro delle finanze presenta la relazione sull'amministrazione del debito pubblico pel 1873. = Istanze del presidente del Consiglio sulla preparazione di alcune relazioni da porre all'ordine del giorno — Sollecitazione del deputato Pissavini per la presentazione della relazione della Commissione sulla ricchezza mobile, e spiegazioni del deputato Maurogònato, e del ministro per le finanze. = Il ministro dell'interno presenta uno schema di legge per autorizzazione della tumulazione di Simone Mayr e Gaetano Donizzetti, a Bergamo. = Seguito della discussione generale dello schema di legge portante modificazioni del Codice di procedura penale intorno ai mandati di comparizione e di cattura, ed alla libertà provvisoria degli imputati — Discorsi del ministro guardasigilli e del relatore De Dominicis in difesa dello schema — Reiezione di un emendamento del deputato Auriti all'articolo 182 — Emendamento svolto dal deputato Oliva al n° 1 — Sul rinvio della discussione per l'esame della Giunta e la stampa dei vari emendamenti, parlano i deputati Mosca, De Donno, relatore, Varè, Paternostro P., Lazzaro, Lacava, Oliva ed il presidente — La sospensione è respinta, ed è approvato il primo comma dell'articolo — Emendamento del deputato Di Pisa al secondo comma, ritirato — Emendamento del deputato Mosca, oppugnato dal ministro e dal relatore De Dominicis — Osservazioni dei deputati Indelli e Auriti — Reiezione — Emendamento del deputato Franzì, oppugnato dal ministro e dal deputato Mosca, al quarto comma, e ritirato — Osservazioni del deputato Sulis sul comma quinto e spiegazioni del relatore — Aggiunta del deputato Auriti al penultimo capoverso — Respinta — Approvazione dell'intero articolo 182 — Emendamento del deputato Mosca all'articolo 183, approvato — Emendamenti dei deputati Auriti e Di Pisa agli articoli 184 e 185, ritirati — Emendamenti del deputato Samarelli e del deputato Auriti all'articolo 185 — Opposizioni del deputato Mosca — Osservazioni del deputato Indelli — Osservazioni del guardasigilli — Gli emendamenti sono rinviati alla Giunta.

La seduta è aperta alle ore 2 30 pomeridiane.

(Il segretario Pissavini dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.)

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: l'onorevole Malenchini, di un mese per ragioni di salute; l'onorevole Papadopoli di giorni 10, l'onorevole Collobiano di giorni 15, l'onorevole Simoni di un mese, per affari domestici; l'onorevole Mocenni di giorni 10 e l'onorevole Salomone di un mese, per servizio pubblico.

(Sono accordati.)

LETTURA DI UNA PROPOSTA DI LEGGE.

PRESIDENTE. Gli uffici avendo ammesso alla lettura una proposta di legge presentata dall'onorevole Baccelli Augusto, vi si procede.

PISSAVINI, segretario. (Legge)

« *Articolo unico.* L'espropriante il quale, fuori dei casi di forza maggiore o di urgenza, voglia opporsi al risultato della perizia ordinata d'ufficio dal presidente del tribunale del circondario in cui sono

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1875

situati i beni da espropriarsi, a senso degli articoli 31 e 32 della legge 25 giugno 1865, n° 2359, e voglia chiederne la revisione, dovrà farlo, sotto pena di decadenza, prima di dare esecuzione al decreto di definitiva espropriazione. »

PRESIDENTE. L'onorevole Baccelli è presente ?

(*È assente.*)

Non essendo presente l'onorevole Baccelli, si stabilirà in altra seduta il giorno in cui debba aver luogo lo svolgimento di questa proposta di legge.

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE AMMINISTRATIVA.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole presidente del Consiglio.

MINGHETTI, presidente del Consiglio. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione di vigilanza intorno all'amministrazione del debito pubblico per l'anno 1873. (*V. Stampato, n° 132.*)

PRESIDENTE. Si dà atto all'onorevole presidente del Consiglio della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

INCIDENTE SUI LAVORI DELLA CAMERA.

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io mi compiaccio grandemente dell'alacrità spiegata dalla Camera in questa settimana e dei lavori che in sì breve tempo ha saputo compiere, nè dubito punto che continuerà con eguale operosità. La legge giurizzaria, che trattiamo ora, quella sulle basi organiche della milizia territoriale e comunale, che compie la nostra legislazione militare, i bilanci, che si trovano già in pronto, saranno presto votati dalla Camera, ed ho ragione di credere che la relazione sui tabacchi, quella che si riferisce all'anticipazione sul prodotto ricavabile dalla vendita di beni demaniali e quella sul riparto delle spese idrauliche verranno presentate nei primi giorni della settimana ventura, per cui si potrà agevolmente esaurire tutti questi progetti importanti.

Però il tempo stringe, si accosta l'estate, onde è opportuno anche che io esprima in brevi parole i punti sui quali maggiormente il Governo insiste. Non già che il Governo rinunzi alle altre leggi che sono state presentate alla Camera, che anzi, se in questo medesimo scorcio di Sessione potessero

trattarsi, sarebbe ottima cosa. Ma ve ne sono tre le quali veramente richiegono tutta la nostra riflessione. La prima è quella del dazio-consumo. Anzi più volte su questo punto ebbi l'onore di spiegare alla Camera la situazione delle cose. Dissi che il Governo crede colla legge attuale di potere rinnovare gli abbuonamenti e di potere rifondere l'erario di ciò che gli appartiene: sarà giustizia *sum cuique tribuere*, nondimeno mostrai le difficoltà gravi e gli inconvenienti che per parecchi comuni potevano nascere, perciò proposi un progetto di legge che, conseguendo il medesimo scopo, evitasse gli inconvenienti medesimi. Io per questa parte mi affido completamente alla Commissione dei provvedimenti finanziari, la quale se, come non dubito, è convinta della importanza grande di provvedere ai comuni, esaminerà accuratamente la cosa e presenterà alla Camera, se crederà, le sue conclusioni.

Quanto a me lo desidero vivamente, e confido in essa, non senza ripetere però che il Governo, anche colla legge attuale, potrebbe provvedere in guisa da assicurare all'erario i proventi che gli spettano.

Restano due altre leggi e per queste insisto vivamente presso le Commissioni onde vogliano presentarne al più presto le relazioni, tanto più che sono già parecchi mesi che i progetti stanno davanti alla Camera. L'una è quella che riguarda la sicurezza pubblica, e l'altra è quella relativa alle convenzioni ferroviarie.

Se queste due relazioni saranno in breve termine presentate alla Camera, io non dubito che con l'alacrità che la Camera ha dimostrato finora, noi potremo compiere questa parte di Sessione avendole discusse e votate, e poscia prorogare la Camera in tempo, affinché i deputati non rimangano qui nei calori estivi.

Io dunque, o signori, insisto con tutta la forza su questi due progetti di legge, e faccio viva istanza alle Commissioni di compiere il loro lavoro.

PISSAVINI. Ho domandato la parola per rivolgere una preghiera all'onorevole presidente del Consiglio, preghiera che mi è suggerita dalla relazione che l'onorevole signor ministro delle finanze presentò testè alla Camera sull'amministrazione del debito pubblico pel 1873. Se esatte sono le mie osservazioni la Commissione d'inchiesta nominata dal Governo sugli andamenti dell'imposta della ricchezza mobile ha ultimato i suoi lavori.

Or bene, se indiscreta non fosse la mia domanda, vorrei pregare l'onorevole ministro a dichiarare se gli sia pervenuta la relazione a cui ho testè accennato, se il Governo l'ha esaminata, e se non ha difficoltà, prima che si chiuda la Sessione, di presen-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1875

tarla alla Camera, che, come è noto, l'attende con grandissima ansietà.

Io non so se il Governo troverà opportuna la stampa del lavoro della Commissione, ma quando dopo averlo esaminato fosse persuaso di tale opportunità, io non posso astenermi dal pregare l'egregio signor ministro delle finanze di recarlo con qualche sollecitudine a cognizione del Parlamento e del paese.

MAUROGÒNATO. La relazione è compiuta, ma sta tuttavia sotto esame della Commissione d'inchiesta e non fu ancora rimessa al Ministero. L'uso poi che ne farà il Ministero medesimo non saprei dire quale potrà essere. Ciò dipenderà dal ministro delle finanze.

PRESIDENTE. Si tratta di una Commissione amministrativa.

MAUROGÒNATO. È bene inteso.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. L'onorevole Maurogònato mi ha prevenuto. Io sapeva che questa relazione doveva essermi presentata fra brevissimo, ma non l'ho ancora ricevuta. Appena io l'abbia l'esaminerò tosto, e credo che potrò soddisfare al desiderio dell'onorevole Pissavini, ma mi riservo di averla prima esaminata io stesso.

In questa occasione accennerò anche ad alcune altre relazioni finanziarie che io avrei dovuto presentare e che non ho presentate, non perchè non siano pronte, chè anzi parecchie di queste relazioni finanziarie sono già stampate, ma ho creduto bene, d'accordo anche colla Presidenza, di non presentarle alla Camera, e questo per una ragione di economia, perchè ciò facendosi si debbono riprodurre tutte quante nei resoconti del giornale ufficiale, e quindi, per i contratti che esistono, la spesa verrebbe ad essere molto maggiore; invece, stampandole a parte ed offrendole poi stampate in omaggio al Parlamento, si viene a risparmiare una somma abbastanza notevole che merita di essere tenuta in conto.

PISSAVINI. Io ringrazio tanto l'onorevole Maurogònato, quanto l'onorevole presidente del Consiglio delle spiegazioni date.

Se io ho chiamata l'attenzione della Camera sopra la relazione della Commissione d'inchiesta sull'andamento dell'imposta di ricchezza mobile, si è perchè più e più volte se ne è parlato in questo recinto, manifestandosi da ogni parte della Camera il vivissimo desiderio di averla sott'occhio.

Per ora adunque mi felicito con l'onorevole relatore e mio amico personale Corbetta per avere posto termine al suo lavoro, riservandomi di esaminarlo colla massima attenzione se, come giova sperare, il Governo sarà sollecito a suo tempo renderlo di pubblica ragione.

PRESENTAZIONE DI UNO SCHEMA DI LEGGE.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dell'interno ha facoltà di parlare per presentare un progetto di legge.

CANTELLI, ministro per l'interno. Ho l'onore di presentare alla Camera il progetto di legge per autorizzare la tumulazione delle salme di Simone Mayr e Gaetano Donizzetti, nella basilica di Santa Maria Maggiore in Bergamo. (*V. Stampato*, n° 133.)

PRESIDENTE. Si dà atto all'onorevole ministro dell'interno della presentazione di questo progetto di legge, che verrà stampato e distribuito.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE RIGUARDO AI MANDATI DI COMPARIZIONE, DI CATTURA E ALLA LIBERTÀ PROVVISORIA DEGLI IMPUTATI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione generale sul progetto di legge per modificazioni del Codice di procedura penale, riguardo ai mandati di comparizione, di cattura e alla libertà provvisoria degli imputati.

La parola spetta all'onorevole ministro di grazia e giustizia.

VIGLIANI, ministro di grazia e giustizia. Signori, allorquando io aveva la prima volta l'onore di presentarvi un progetto di legge per modificazioni al Codice di procedura penale nella parte relativa ai mandati di comparizione e di cattura, ed alla libertà provvisoria degli imputati, la proposta veniva con evidente favore accolta da tutti i banchi di questa Camera. Ospite da tutti atteso, a tutti gradito, riceveva da tutti le accoglienze oneste e liete.

Non v'era distinzione di opinioni o di partiti; tutti consentivano nel riconoscere la convenienza non solo, ma anche l'urgenza di quella proposta.

Al concorde plauso della Camera, rispondeva fuori della Camera l'opinione del paese; la stampa periodica, la stampa giuridica, i giureconsulti, i magistrati, i congressi giuridici, tutti concordavano nel riconoscere che era giunto il tempo in cui l'Italia doveva provvedere a questo bisogno della giustizia penale. La Commissione, a cui l'esame di quella prima proposta venne deferito, è pure stata concorde nel proporre alla Camera l'approvazione; ma ritardi provenienti da cause che ora non occorre indagare, non hanno permesso che la relazione ve-

nisse presentata in tempo e che il progetto potesse essere discusso.

Intanto il paese non rimaneva dal manifestare il desiderio che quella proposta non venisse dimenticata. A me, più d'una sollecitazione, veniva fatta, perchè al riaprirsi del Parlamento, io riprendessi subito quel progetto e lo ripresentassi. Tenni conto di quelle sollecitazioni; e difatti non appena la Camera fu riunita, e tosto che ebbi cognizione delle modificazioni che la Commissione divisava introdurre nel primo progetto, io non ho perduto tempo, ne ho allestito un secondo, e l'ho sottoposto al vostro esame.

Voi ricorderete, o signori, come in quella circostanza toccasse al progetto una accoglienza favorevole, in tutto simile alla primitiva. Anche in quella occasione, da destra e da sinistra, si manifestarono segni di approvazione, e si domandò che il progetto venisse in tutta urgenza esaminato e discusso. La seconda Commissione è stata favorevole al progetto non meno della prima; direi anzi che è stata anche più favorevole, imperciocchè, se la prima Commissione aveva proposto qualche variazione, che toccava più da vicino il merito del progetto, la seconda gli ha fatto un'accoglienza così benigna che non posso a meno di rendergliene grazie.

Le modificazioni che essa propone sono così lievi, e cadono sopra punti così secondari che non basterebbero per poter dire che esista una vera divergenza tra Ministero e Commissione.

Noi abbiamo dunque finora camminato perfettamente d'accordo.

La Commissione generale del bilancio ha pure portato, nel senso finanziario, la sua attenzione sopra questo schema di legge e ha fatto caldi voti per sollecitarne la discussione, in quel brano di relazione, di cui vi dava lettura nella seduta d'ieri l'onorevole Indelli.

Ora questa bella e nobile concordia in un argomento di tanta importanza sociale quale si è l'interesse della giustizia, della libertà, e della umanità, è forse stata alquanto intorbidata nella generale discussione che si tenne nella tornata di ieri?

Io non lo credo, o signori. Io credo che la Camera continui a trovarsi in quella disposizione d'animo favorevole in cui si dimostrò sino da quando questo progetto le venne portato innanzi la prima volta.

Egli è vero che da una parte della Camera furono più vivaci le dimostrazioni di adesione al progetto, e che dall'altra parte si tenne un contegno che direi più riservato.

A me pare però che questa diversità di contegno

riceva una facile e naturale spiegazione solo che si consideri che la parte della Camera la quale ha preso più vivo interessamento nella discussione generale, essendo quella che non suole trovarsi d'accordo col Ministero, sentì naturalmente il bisogno di manifestare più vivamente, più chiaramente il suo sentimento, di affermare, direi, in modo più solenne, in questa circostanza, un'adesione insolita che recava al Ministero. Invece i nostri amici, avvezzi a sorreggerci coi loro voti, non hanno creduto di dover fare aperte dichiarazioni per essere in questo argomento da noi considerati, quali in realtà essi sono, i nostri sostenitori abituali. Di ciò hanno fatto sufficiente testimonianza le franche parole degli onorevoli Mosca ed Auriti.

Premesse queste brevi osservazioni, le quali mi parvero opportune a stabilire bene lo stato della questione e ad escludere qualunque equivoco potesse sorgere intorno allo spirito generale della Camera nella questione stessa, verrò a rendervi breve conto delle disposizioni generali del progetto ed a dare anche breve risposta alle osservazioni che sono state fatte sul medesimo.

Voi ricordate, come ieri due onorevoli deputati, miei amici politici e personali, hanno creduto di presentare sopra questo progetto alcune osservazioni, che non mi parvero, nè credo fossero di opposizione; erano osservazioni le quali venivano da persone amiche che mettevano in avvertenza un amico intorno ai pericoli che poteva per avventura incontrare nella via per la quale egli si inoltrava. Di questi avvertimenti io credo che per noi si debba tanto più tenere conto, in quanto che ci vengono appunto da persone che ci portano una particolare amicizia.

Io mi farò dunque un dovere di dare chiarimenti intorno a quelle difficoltà, ed a quei timori che sono stati manifestati dagli onorevoli deputati di cui ho fatto cenno.

Una delle parti più essenziali del procedimento penale, o signori, come è stato osservato ieri, è certamente quella che riguarda la ricerca delle prove per lo scoprimento del reato e dei suoi autori. In essa sta la base dei giudizi penali. Dai suoi risultati dipende l'esito del giudizio penale e la maggiore o minore efficacia delle repressioni punitive.

Della parte predetta del procedimento, è un elemento poi molto essenziale la condizione in cui debba essere posto il cittadino, contro cui la giustizia rivolge la sua azione. Questo cittadino dovrà egli essere privato della sua libertà in tutti i casi e rimesso in balia della giustizia; oppure dovrà sempre essere lasciato libero sino a che la giustizia abbia pronunciato sopra l'imputazione che gli

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1875

venne fatta? Nè l'una nè l'altra di queste proposizioni assolute corrisponderebbe al vero e al giusto. Secondo la varietà dei reati, secondo la diversità delle circostanze, dirò anche secondo la diversità delle persone, occorre talvolta che il cittadino sottoposto a procedimento penale sia privato della sua libertà momentaneamente, sino a che sia pronunciato il giudizio; altre volte la giustizia può compiere la grave e severa sua missione senza punto detrarre alla libertà dell'imputato.

Occorre dunque di trovare quel sistema, il quale più acconciamente corrisponda ad un tempo alle esigenze severe della giustizia punitiva ed ai riguardi sacri che sono dovuti alla libertà del cittadino, che se ha la sventura di essere fatto segno ad una procedura penale, conserva però il diritto di essere reputato innocente sino a che il suo giudice lo abbia dichiarato colpevole.

Noi abbiamo creduto di poter risolvere adeguatamente questo problema col progetto di legge che vi abbiamo sottoposto. Con esso abbiamo segnati i casi più leggeri in cui il cittadino non possa essere privato della sua libertà durante il processo, quelli più gravi in cui possa essere colpito dal mandato di cattura, e i casi nei quali il mandato di cattura possa essere, dopo che fu eseguito, revocato, ridonando al cittadino la libertà, intanto che prosegue il procedimento penale, e abbiamo pure segnati quei casi gravissimi in cui il cittadino imputato debba rimanere assolutamente nelle mani della giustizia. A noi è sembrato che il vero criterio della risoluzione dell'arduo problema debba desumersi dalle regole della necessità. Ed invero, signori, quale altra ragione può autorizzare la società civile a privare un cittadino, non ancora stato condannato, della sua libertà, se non l'inesorabile necessità sociale, quella necessità alla quale tutti i cittadini sono obbligati di fare per altre ragioni sacrifici più o meno gravi? Or dunque, quando si potrà asserire che esiste veramente la necessità di privare un cittadino della sua libertà, solo perchè egli è sottoposto a procedura penale? Ogni volta, risponde la ragione, che vi sia pericolo che questo cittadino si sottragga all'azione della giustizia, oppure, quando la libera sua presenza nella società possa intorbidare, incagliare, impedire l'azione della giustizia. Ora, quando si avvererà alcuna di queste condizioni?

A noi parve che una grande linea si possa tracciare tra la giustizia di polizia e correzionale e la giustizia criminale. Nella giustizia di polizia e correzionale, la quale riguarda i reati di minore importanza, crediamo che, come regola, il cittadino imputato possa essere lasciato libero senza compromettere le ragioni della giustizia. Quindi nella prima

parte del nostro progetto viene appunto stabilita questa regola che in materia correzionale o di polizia l'imputato non può essere colpito da mandato di cattura. A questa regola aggiungiamo alcune eccezioni, le quali derivano dalla qualità speciale di alcune imputazioni, che non permetterebbero di prescindere dal mandato di cattura, oppure derivano dalla qualità di certe persone, le quali pei tristi loro antecedenti non potrebbero altrimenti rimanere libere che creando un pericolo per la società e per l'azione della giustizia punitiva.

Queste eccezioni, mi piace dichiararlo immediatamente alla Camera, perchè essa si formi un'idea esatta della disposizione che riguarda i mandati di cattura, si applicano singolarmente a tutti i casi contemplati nei quattro primi numeri del capoverso dell'articolo 182.

Voi trovate, o signori, nel numero primo di questo capoverso una numerosa categoria di persone che sono pericolose nella società, come i mendicanti, gli oziosi, i vagabondi, i sospetti e diffamati per reati contro le persone e contro le proprietà, grassatori, accoltellatori, camorristi, maffiosi, manutengoli, ed altri tali, in una parola, tutte quelle persone che e le leggi penali e le leggi di pubblica sicurezza concorrono a dichiarare in genere sospette e pericolose. Per queste persone il mandato di cattura per delitti continuerebbe a potersi spendere come attualmente; il nostro progetto di legge lascia questi individui a un di presso nella condizione in cui ora si trovano.

Lo stesso facciamo per gli imputati di ribellione o resistenza, di oltraggio o violenza ai pubblici ufficiali, agli agenti o depositari della forza pubblica. In questo caso ci sarebbe sembrato enorme il lasciare libero il cittadino il quale abbia commesso questi reati che sogliono profondamente commuovere la società, generare scandali, e che ordinariamente traggono con sé il carattere della flagranza. La società offesa e turbata reclama una pronta soddisfazione e noi gliela diamo.

Noi facciamo una terza eccezione per gli imputati dei delitti di fabbricazione, introduzione nel regno, vendita, porto o ritenzione d'armi, già condannati per ribellione o per violenza contro i depositari o gli agenti della forza pubblica. Qui occorrono due ragioni per questa eccezione. L'una deriva dalla indole molto pericolosa, nella nostra Italia e specialmente in alcune regioni, del reato di fabbricazione, vendita e porto d'armi; l'altra deriva dal concorso della circostanza che si tratti di persone che già furono condannate per il reato di ribellione o di violenza contro i depositari o gli agenti della forza pubblica. Questa eccezione è già

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1875

scritta nella legge di pubblica sicurezza del 1871 e il progetto la mantiene.

Infine noi lasciamo ancora nella condizione in cui sono gli stranieri, i quali, non avendo nello Stato una residenza certa, potrebbero facilmente evadere e fuggire, come voi comprendete, ed è quindi necessità che per essi la giustizia procedente vada più guardinga e più severa e si armi della guarentigia della cattura.

Voi vedete dunque, o signori, che, tenendo conto di tutte queste eccezioni, la regola che noi vi proponiamo di stabilire, cioè che il mandato di cattura non possa aver luogo nelle materie correzionali e di polizia, non può esporre la società ad alcun pericolo. Di questa verità ci assicura l'esperienza di altri popoli civili che adottarono la stessa norma.

Ed invero non è gran fatto diversa la condizione in cui ci troviamo anche secondo la legge attuale. Tutta la diversità sapete, o signori, in che consisterà? Consisterà in questo, che la legge nuova sarà più precisa, lascerà meno arbitrio al giudice, mentre la legge attuale gli lascia un arbitrio sconfinato. Il giudice può, secondo l'attuale Codice di procedura penale, rilasciare o non rilasciare, a suo senno, il mandato di cattura contro ognuno che sia imputato di un reato che importi qualunque pena che sia superiore al carcere per tre mesi. Ognuno comprende che quest'arbitrio trae seco gravi inconvenienti. Il primo, assai grave, è la varietà con cui i diversi giudici istruttori fanno uso di siffatto arbitrio: così avviene che in alcuni tribunali i mandati di cattura sono più frequenti, in altri molto meno; in alcuni abbiamo maggiore larghezza, in altri severità maggiore. L'altro inconveniente sta in ciò, che il giudice, per coprire la sua responsabilità, è facilmente tratto ad assicurarsi della persona dell'imputato mandandolo in prigione.

Questa diversità di trattamento male risponde, ed anzi fa offesa alla giustizia. Abbiamo inoltre l'inconveniente molto grave, di porre in carcere gran numero di persone, le quali, essendo imputate di disonoranti reati, vi perdono la loro riputazione, ancorchè ne escano assolti; imperocchè non si potrà mai distruggere in tutto nel pubblico l'opinione o il pregiudizio volgare, se volete, che la persona la quale è stata in carcere, vi sia stata per qualche causa onerosa; niuno se ne esce intieramente netto; quindi la riputazione di questi cittadini resta gravemente offesa, e ne rimane, durante la detenzione e dopo di essa, danneggiata la loro famiglia. Uscito l'imputato dal carcere, se esercita un'arte, una professione, incontra serie difficoltà per riprenderla; la sua posizione nella società, tra gli amici e i conoscenti, è mutata; insomma è un cittadino sog-

getto ad una diminuzione di riputazione, ad una specie di morale diminuzione di capo, per ciò solo che ebbe la sventura, chè tale è pur troppo, di essere stato in carcere, sebbene poi non abbia sofferto alcuna condanna.

È vero che la legge attuale colloca, accanto all'arbitrio del giudice di rilasciare il mandato di cattura in materia correzionale, il diritto dell'imputato di farsi ammettere alla libertà provvisoria.

Ma questo rimedio, o signori, non solo è una ruota inutile, come ieri vi diceva l'onorevole Auriti, ma è dannoso, perchè non può togliere quelle gravi conseguenze che io vi accennava. Il cittadino che è stato chiuso in un carcere, quantunque ottenga la sua libertà provvisoria, non potrà mai recuperare l'integrità del suo onore che rimane appannato. E quello che è ancora peggio, o signori, è il danno che ne deriva agli imputati di giovane età; costoro quando hanno la sventura di entrare, anche per un fatto leggiero, in un carcere, ne escono il più delle volte corrotti, cosicchè non andrebbe lontano dal vero chi asserisse che una gran parte dei malfattori delle Corti criminali è un frutto della carcere preventiva applicata nelle materie correzionali: entrano i giovani talvolta nel carcere per leggere imputazioni, e vi entrano forse innocenti, e ne escono guasti e addestrati al malfare, pel consorzio, per l'ambiente immorale nel quale furono costretti a vivere.

Non occorre che io vi dimostri, o signori, quale sia la trista condizione delle nostre carceri. Noi non abbiamo, e per lungo tempo non potremo avere, un sistema di carceri che ci permetta di tenere separati gli imputati dai condannati, e ancor meno che ci permetta di tenere separati i condannati per diverse specie di reati, come occorrerebbe di fare in un sistema carcerario bene ordinato.

In questa condizione di cose, importa assolutamente di provvedere che la carcerazione preventiva non sia adoperata che nei casi di assoluta e vera necessità; e che si eviti, per quanto è possibile, il pericolo che questa carcerazione diventi un mezzo per corrompere cittadini innocenti, o per avviare a più gravi misfatti coloro che si macchiarono di reati più leggieri.

Questa dunque è la sostanza, questo lo scopo della prima parte del progetto che riguarda i mandati di cattura, ossia la carcerazione preventiva.

La seconda parte riguarda ciò che si suole chiamare l'ammissione alla libertà provvisoria. Dopochè un imputato è stato tradotto in carcere con mandato di cattura, può avvenire che il giudice istruttore riconosca la convenienza che questo imputato venga rimesso in libertà, perchè sia cessato il bisogno di

tenerlo in carcere per la formazione del processo, e perchè egli possa essere messo in libertà senza pericolo per la giustizia. Per provvedere a ciò il Codice nostro di procedura penale autorizza il giudice istruttore a concedere la libertà provvisoria a tutti coloro i quali siano incolpati di reati punibili con pene criminali temporarie, non eccedenti la relegazione o la reclusione. Noi manteniamo, o signori, questa disposizione, e vi aggiungiamo soltanto un'altra pena temporanea, che è quella dei lavori forzati a tempo. Nè vi sgomenti l'intendere parlare di lavori forzati; accade talvolta che in definitiva il giudizio intentato per un crimine punibile coi lavori forzati pel suo titolo non riesce che ad una condanna alla pena del carcere, per il concorso di diverse circostanze. Ma intanto, siccome la pena editale, ossia la maggiore stabilita dalla legge è quella dei lavori forzati, il giudice istruttore si trova nell'impossibilità di concedere la libertà provvisoria, che pur riconosce innocua per la giustizia.

Cosicchè noi, non di rado, colla legge attuale ci troviamo in presenza di condizioni così dispari, che producono delle vere ingiustizie; abbiamo cioè dei casi in cui la legge vieta di concedere la libertà provvisoria, e pur sarebbe più giusto l'accordarla che in altri nei quali la legge stessa lo permette. E questo avviene perchè si volle fare la distinzione tra le pene della reclusione e della relegazione e quella dei lavori forzati; mentre non di rado siffatte pene, soprattutto la reclusione e i lavori forzati, si trovano comminate cumulativamente per lo stesso reato, da applicarsi l'una o l'altra, secondo la varietà dei casi, come io vi ho accennato.

A questo inconveniente pone riparo il progetto dando al giudice maggiore larghezza di azione secondo la diversità dei casi criminali. È questa, del resto, una facoltà che i giudici usano con grande riserbo.

Noi abbiamo però aggiunta una limitazione al diritto attuale che crediamo di grande importanza. Nello stato attuale della procedura penale, coloro che si presentano spontanei alla giustizia, nei procedimenti criminali, hanno il diritto di essere ammessi alla libertà provvisoria.

Questo diritto, signori, è abusato in più maniere. È abusato quanto alla forma, in quanto che molti di questi imputati ottengono la libertà provvisoria senza essere dal giudice istruttore interrogati e nemmeno veduti. La presentazione si fa col mezzo di procuratore o di una domanda. È abusato anche quanto alla sostanza; imperocchè è spesso un atto di scaltrezza degli imputati il fare, per mezzo di un procuratore, atto di presentazione spontanea, al fine

di ottenere una libertà provvisoria della quale poi profittano a danno della giustizia.

Noi vi proponiamo invece di collocare costoro nella condizione di tutti gli altri imputati di crimini, talchè stia sempre nel prudente arbitrio del giudice il concedere o non concedere la libertà provvisoria a tutti coloro che sono imputati di crimini.

Ma, anche accanto a questa regola, abbiamo collocato molte eccezioni. Non vi crediate già, signori, che per ogni crimine punibile con pena temporanea e per qualunque imputato criminale possa, secondo il progetto, essere concessa la libertà provvisoria. Vi sono categorie abbastanza numerose di imputati, i quali non potrebbero mai godere di questo beneficio; e tali sono anzitutto coloro i quali non sono ammessi nel correzionale a godere della esenzione dal mandato di cattura che vi ho già accennato. Costoro non possono egualmente essere ammessi, per le loro qualità personali, o per la qualità della loro imputazione, alla libertà provvisoria, allorchè si tratta di crimini.

Abbiamo poi aggiunti parecchi altri reati, ed altre persone, riguardo alle quali non si può far luogo alla libertà provvisoria. Ed allorchè discuteremo gli articoli, voi vedrete che le eccezioni sono tali, che rimuovono affatto ogni pericolo che l'autorità giudiziaria possa abusare della facoltà che le concediamo di accordare, in materie criminali, la libertà provvisoria agli imputati detenuti.

Io vi ho delineato, signori, a larghi tratti, la tela del nostro progetto nelle sue parti principali. Ora vengo ad esaminare brevemente le obiezioni o le osservazioni che sono sorte ieri nella discussione generale.

Di queste obiezioni, alcune le dirò pregiudiziali, altre riguardano il merito. Comincerò dalle osservazioni che hanno un carattere pregiudiziale.

La prima di queste è stata fatta dall'onorevole Franzi, il quale la dedusse dal modo con cui il progetto procederebbe nel fare modificazioni al Codice di procedura penale.

Egli ci avvertiva che per avventura non sia buon metodo quello di modificare un Codice a spizzico, come egli diceva, ed a centellini, dappoichè i Codici sono un edificio armonico, un corpo completo, e non possono essere facilmente toccati in una parte senza pericolo di recare offesa e turbamento al loro insieme.

Io prego l'onorevole Franzi di riflettere, che se questo nostro metodo fosse vizioso, noi avremmo da un pezzo acquistato il diritto all'assolutoria, poichè non è questa la prima volta, o signori, che

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1875

si propone nel nostro Parlamento di apportare modificazioni parziali ai nostri Codici.

Sta bene che noi dobbiamo rispettare i Codici, ma il rispetto non deve essere tradotto e spinto fino all'idolatria. I Codici, come le altre leggi, vogliono sicuramente essere rispettate e non mutate con troppa facilità; ma non dobbiamo nemmeno condannare la legislazione codificata all'immobilità; sarebbe il più cattivo servizio che si potrebbe rendere al sistema della codificazione: sarebbe la sua condanna in faccia al progresso legislativo.

Ricorderò un esempio recente, che riguarda anche la materia stessa che discutiamo: la legge del 6 luglio 1871, che è stata rammentata dall'onorevole Castagnola contiene diverse disposizioni colle quali voi avete modificato vari articoli del Codice penale ed in pari tempo del Codice di procedura penale.

Altre modificazioni dello stesso genere furono fatte precedentemente; altre ne stiamo facendo per il Codice di commercio. E noi, o signori, non siamo stati i primi a battere questa via come non fummo i primi a far Codici moderni; il bisogno di modificare, anche parzialmente, i Codici, fu sentito da tutti i popoli i quali adottarono la codificazione. Così la Francia ed il Belgio, che hanno Codici tanto somiglianti ai nostri, vanno, da molti anni a questa parte, modificandoli, sia nella parte del diritto, sia nella procedura.

La Francia nel 1832, come voi ricorderete, fece una grande riforma, e la fece precisamente colla modificazione di una lunga serie di articoli del suo Codice penale.

Così, per venire all'argomento di cui ci occupiamo, in tempi più recenti il Belgio con due leggi successive, l'una del 18 febbraio 1852, l'altra del 20 aprile 1874, modificò tutti gli articoli del suo Codice, che regolano la carcerazione preventiva e la libertà provvisoria. Lo stesso fece la Francia colle leggi del 4 aprile 1855, del 17 luglio 1856, e del 14 luglio 1865, seguendo, in questa parte, la via che era stata prima segnata dal Belgio.

Fondati sopra tali esempi e precedenti, mi pare che possiamo camminare sicuri per questa via senza temere il rimprovero che l'onorevole Franzi ha creduto di fare, nè la censura dei savi; parmi quindi che codesta difficoltà sia sufficientemente deleguata. Solo aggiungerò che per noi si mantiene l'ordine e la numerazione degli articoli modificati.

Un'altra obiezione pregiudiziale e più grave è quella che l'onorevole Castagnola ha desunta dall'opportunità.

Egli diceva che, a suo giudizio, il progetto segnerebbe un grande progresso, e che egli, da uomo

liberale d'antica data quale è, sarebbe lieto di dargli il suo voto; ma si mostrava esitante e peritoso, perchè dubitava che noi non scegliessimo bene il momento per fare questa riforma, mentre le condizioni della sicurezza pubblica in Italia non si presentano molto prospere; egli ci avvertiva che non è gran tempo che noi abbiamo dovuto fare una legge per rendere più severi i provvedimenti di pubblica sicurezza, ed è la legge del 6 luglio 1871; ci faceva notare che abbiamo pure presentata in questa Sessione, e in questa stessa Camera, una legge per provvedimenti straordinari di pubblica sicurezza, e non credeva che tra questi provvedimenti e l'attuale progetto di legge corresse piena armonia. L'onorevole deputato ci avvertiva anzi che al Governo conviene tenere un sistema sintetico ed armonico; che non gli sembrava tale quello che noi avevamo adottato, e quindi ci invitava a meditare, ad esaminare, se non sarebbe più opportuno, per avventura, di rinviare ad altro tempo questa riforma di cui egli pure riconosceva tutta l'importanza.

Mi permetta l'egregio mio amico Castagnola che io gli faccia osservare primieramente che la questione d'opportunità viene fuori quasi sempre quando si tratta di fare una qualche riforma ardua, o che solo abbia un'importanza non ordinaria. Quindi io non sono sorpreso che egli, in presenza di una innovazione che si vorrebbe introdurre in quei sistemi ristrettivi che da gran tempo sono da noi praticati, circa la detenzione preventiva, sia entrato in sospetto che per avventura non sia ancora opportuno il momento di effettuarla. Vi accennava oggi, o signori, sul cominciare del mio dire, come questa riforma, non che in Parlamento, ma anche fuori del Parlamento, generalmente sia acclamata, desiderata, sollecitata, oserei dire che se c'è una riforma di cui molto si sia occupato il paese e che veramente si appalesi matura, in quei modi che sono propri dei paesi liberi, è quella di cui ora ci occupiamo. Noi abbiamo l'opinione favorevole dei magistrati, uomini dotti e pratici; l'opinione degli uomini del foro; abbiamo il voto della stampa periodica; abbiamo le manifestazioni dei due rami del Parlamento che in più circostanze mostrarono desiderio che maggiormente non si ritardasse questa riforma. In questa Camera due progetti, l'uno di deputati di destra, l'altro di un deputato di sinistra, si sono prodotti prima del nostro. Ora, come potremmo dire, dopo tutte queste manifestazioni, che la riforma non è ancora matura, che non è opportuna, che giova studiare e indugiare?

Ma forse che le due leggi alle quali accennava l'onorevole Castagnola, forse che lo stato della nostra pubblica sicurezza costituiscono veramente ar-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1875

gomenti per poter ravvisare inopportuna questa riforma?

Io non lo credo, o signori, e vi prego di considerare per poco, quale sia il carattere delle due leggi invocate; l'una fatta, e l'altra pendente davanti al Parlamento.

Vediamo in prima quale sia l'attinenza tra la legge di pubblica sicurezza del 1871 e l'attuale progetto di riforma.

La legge di pubblica sicurezza del 1871 concerne una classe di persone pregiudicate alle quali questo progetto di legge non concede alcun beneficio, alle quali questo progetto mantiene la condizione in cui si trovano: tutte le persone sospette e pericolose, tutti i grassatori, tutti quelli che sono diffamati per reati contro le persone e le proprietà, come già vi dicemmo, non si gioveranno del nostro progetto. Eppure queste sono le persone delle quali mi parve che con ragione si preoccupasse l'onorevole mio amico Castagnola. Egli si assicuri che per costoro il diritto antico manterrà ancora tutti i suoi salutarî rigori.

Dunque non ci dobbiamo preoccupare di quei delinquenti che formano oggetto della legge del 1871. Ma posso aggiungere di più che se alcune disposizioni di quella legge hanno attinenza coll'attuale progetto, noi abbiamo avuto cura di mantenerle quasi alla lettera, e le abbiamo in esso inserite. Cosicchè tutti i provvedimenti che nell'interesse della sicurezza pubblica si sono sanciti nel 1871 non sentiranno alcun detrimento od attenuazione pel progetto di legge che stiamo discutendo. Ma che si dirà dell'altro progetto che vi abbiamo sottoposto per i provvedimenti straordinari di pubblica sicurezza da applicarsi in quelle parti del regno dove se ne verificò il bisogno?

Di questo disegno di legge ha dovuto naturalmente preoccuparsi e si preoccupava il Governo quando vi presentava quello che ora è in discussione, ed a chiunque piaccia di dare uno sguardo alla nostra relazione, e lo avrà fatto l'onorevole Castagnola, sarà certo avvenuto di osservare, che noi abbiamo risposto in due modi alla sua osservazione. Abbiamo cominciato dal dire che se l'applicazione di questa riforma avesse potuto trovare difficoltà in qualche parte del regno, a ciò avrebbe riparato precisamente il provvedimento straordinario di cui vi avevamo chiesto l'approvazione.

Vi abbiamo inoltre osservato che i reati e le persone, a cui i proposti provvedimenti straordinari sono rivolti, rimangono estranei al nostro progetto di legge. Si può qui applicare la stessa osservazione che io faceva per la legge del 1871: « Tutte le persone sospette, o pericolose, o che sono diffamate per

reati contro le persone, o le proprietà, non sono punto avvantaggiate dal nostro progetto di legge che nulla muta a loro riguardo. » Cosicchè, quando avremo occasione (e spero che sia presto, anche secondo il voto pur ora manifestato dal presidente del Consiglio) di occuparci dei provvedimenti di pubblica sicurezza, ci sarà facile dimostrare che il Governo non è punto in contraddizione; che i due progetti sono ben lungi dall'essere contraddicenti l'uno all'altro; che anzi mostreremo che l'uno coadiuva l'altro nell'esecuzione, e permette di attuarlo senza pericolo, e senza danno. Noi trattiamo da sane le parti sane del regno, e da ammalate trattiamo quelle che tali ci sembrano.

Ma l'onorevole Castagnola ci faceva due altri avvertimenti, invitandoci a vedere, se con altri mezzi non si potesse raggiungere meglio lo scopo di avvantaggiare la giustizia penale. E questi mezzi sarebbero, per suo avviso, l'uno di eccitare la magistratura ad applicare meglio la legge attuale in quanto riguarda i mandati di cattura e l'ammissione alla libertà provvisoria; l'altro di accelerare l'andamento dei processi penali.

Quanto al primo mezzo, io confesso, o signori, che il Governo mal potrebbe entrare nella parte che riguarda l'applicazione della legge intorno al rilascio dei mandati di cattura. Sarebbe, o signori, uno spostare la responsabilità e l'esporci a gravi inconvenienti. O noi invitiamo i magistrati ad essere rigorosi nella spedizione dei mandati di cattura, e corriamo il rischio di averli troppo severi; o li invitiamo ad essere più benigni, ad essere più cauti, più sobrii, e noi ci esponiamo al rischio di renderli troppo fiacchi e troppo deboli. Che se avvenisse di dover muovere lagnanza che qualche procedimento sia andato male, che la giustizia abbia sofferto qualche danno, non ci gioverebbe allora il fare rimprovero ai magistrati, i quali ci risponderanno di avere seguito i nostri indirizzi, i nostri eccitamenti.

Convieni, o signori, in questa materia lasciare a ciascheduno la propria responsabilità, ma regolare ad un tempo questa responsabilità in maniera che essa corrisponda ai veri interessi della giustizia. Ciò intendiamo fare colla nostra legge.

Lasciamo ai giudici quel solo arbitrio che è loro necessario nello spedire i mandati di cattura e nell'autorizzare la libertà provvisoria; determiniamo colla legge tutto ciò che può essere determinato e poi esigiamo dai giudici stessi che facciano un uso prudente e savio di quel temperato arbitrio che la legge loro concede; ma lasciamo pur sempre che, nell'adempiere questa loro missione, non ascoltino che la loro coscienza, non seguano che il loro criterio, non già la voce del ministro della giustizia.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1875

Quanto all'altro mezzo dell'acceleramento della procedura, io sono interamente d'accordo coll'egregio mio amico Castagnola. Nulla è più utile, nulla è più desiderabile che far seguire dappresso i reati dalle loro pene: è un bisogno, è un voto di tutti i tempi; ma una cosa non esclude l'altra; il nostro progetto gioverà anche a questo fine ed aprirà la via ad altre utili riforme; è il caso di dire: *unum facere et alterum non omittere*.

Regoliamo intanto con più sagge norme questa materia importante dei mandati di cattura. Facciamo che non accadano i danni che si deplorano per la privazione ingiusta perchè non necessaria della libertà di molti cittadini, e ad un tempo procuriamo che le procedure abbiano un andamento più celere. Le due cose *amicæ conspirant*.

Ma l'onorevole Castagnola mi accorderà che questo secondo scopo non si può pienamente raggiungere con riforme pronte e facili. Conviene rimaneggiare, o signori, quasi tutto il sistema della nostra procedura. Ed invero ieri non sono mancate le voci che mi eccitavano a presentare altre riforme. Io lascio adesso di esaminare, se altre riforme occorra di fare; ma quello che è certo, egli è che il desiderio dell'onorevole Castagnola di vedere accelerate le procedure (desiderio del resto comune a tutti) non potrebbe essere raggiunto, senza altre riforme molto più larghe e più importanti. Il Governo non mancherà di occuparsi anche di quelle riforme, ma non vede in ciò una ragione per sospendere intanto il progetto che ora vi ha presentato.

Vi saranno sempre, o signori, nelle procedure penali dei ritardi non evitabili. Occorrono qualche volta delle circostanze straordinarie che rallentano la raccolta delle prove; talvolta occorre cercarle in luoghi lontani e spedire delle rogatorie che esigono l'impiego di un tempo rilevante; talvolta è mestieri attendere che si verifichino determinate circostanze o condizioni per poter procedere oltre; e vorremmo noi, o signori, che, mentre durano questi ritardi, non imputabili ai prevenuti, sia assolutamente chiusa la porta della prigione a quegli imputati, i quali, a giudizio dell'autorità procedente, potrebbero senza inconvenienti essere lasciati in libertà, intanto che si stanno raccogliendo le prove? E questo, signori, accade ora non di rado, talchè i giudici istruttori con rammarico si trovano nell'assoluta impossibilità di poter terminare sollecitamente un procedimento; riconoscono che, esemplarmente, per alcuni fra gli imputati in una stessa causa si dovrà forse dichiarare non farsi luogo a procedimento; che altri saranno condannati a pena assai più mite di quella che sembra portare il titolo generico della loro imputazione; eppure non li pos-

sono scarcerare; in questi casi la ragione vuole che l'autorità giudiziaria sia posta in grado di conciliare gli interessi della giustizia, con quelli della umanità e diciamo pure della civiltà.

Veniamo ora alle obiezioni di merito, che non sono molte, e che d'altronde si potranno più largamente esaminare nella discussione degli articoli.

L'onorevole Franzi si mostrava persuaso, o dirò meglio, si mostrava timoroso che ci fosse nel progetto troppa ristrettezza in ciò che riguarda i mandati di cattura; che la facoltà di rilasciare codesti mandati fosse troppo ristretta e che invece fosse troppo allargata la facoltà di accordare la libertà provvisoria. Egli accennava nell'una e nell'altra parte alcuni casi in cui gli sarebbe sembrato conveniente di fare luogo al mandato di cattura o di non fare luogo alla libertà provvisoria. Ci faceva poi osservare che, quanto al mandato di cattura, noi invociamo frequentemente l'esempio dell'Inghilterra, ma che ci inganniamo, poichè presso quella nazione la facoltà di ordinare la cattura è più estesa di quella che noi con questa legge vorremmo stabilire, e anche di quella che già sarebbe stabilita dalla legge attuale. L'onorevole deputato accennava singolarmente al caso delle lettere minatorie, e gli sembrava che questo caso sarebbe tale da dover dare luogo al mandato di cattura, ancorchè costituisca un semplice delitto. Accennava al crimine di incendio e ne voleva sempre esclusi gli imputati dalla libertà.

Comincerò dall'osservare, quanto alla legge inglese, che riesce sempre difficile il fare un adeguato giudizio delle istituzioni giudiziarie e politiche di quel gran popolo. La vita del popolo inglese, il suo organismo non solamente giuridico, ma sociale, è talmente diverso da quello degli altri popoli del continente europeo, che in generale si corre pericolo di errare, quando se ne vuole desumere un argomento qualunque d'analogia o di confronto.

È verissimo ciò che diceva l'onorevole Franzi, che è più larga la facoltà di ordinare la cattura nella legislazione inglese che nell'italiana. Ma, se in Inghilterra si facilita da una parte nell'autorizzare il mandato di cattura, dall'altra parte vi è un correttivo unico in quel paese, che noi saremmo lieti di avere, e forse ci dispenserebbe dal cercare altri rimedi, ma che pur troppo non possiamo avere. In Inghilterra le procedure penali sono quasi tutte promosse e proseguite dalla parte offesa dal reato, per cui si potrebbe dire che colà ogni cittadino offeso è una specie di Ministero Pubblico nell'interesse proprio e dello Stato. Ma questo cittadino che promuove il procedimento, e che ha anche il diritto, come osservava l'onorevole Franzi, di arre-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1875

stare egli stesso il suo offensore, sapete a quali obblighi deve sottostare per coprire la grave sua responsabilità? Egli deve prima di tutto prestare un giuramento sulla verità dei fatti pei quali si fa a tradurre in giudizio il suo offensore; deve prestare una cauzione per indennizzarlo nel caso in cui il processo non riesca, e non riesca perchè i fatti da lui imputati non fossero veri; deve inoltre prestare cauzione perfino per le spese del giudizio. Chi non intende che, con questi temperamenti, con questi che direi contrappesi, la facoltà di arrestare, se è concessa molto largamente, è anche molto largamente frenata?

Aggiungete infine, che la libertà provvisoria, ossia la concessione della libertà mediante cauzione, è anche grandissima in Inghilterra e larga quasi al pari della facoltà di arrestare, poichè non si arresta che dinanzi alla pena perpetua, oppure alla pena estrema.

E sapete, signori, come in Inghilterra si concede la libertà provvisoria? È una cosa per noi sorprendente. Presso di noi bisogna fare una specie di procedura; ci vuole una domanda formale; questa domanda è rimessa al Ministero pubblico, il quale la fa passare col suo voto al giudice istruttore; poi è recata alla Camera di Consiglio, e non di rado sino alla sezione d'accusa. Voi comprendete che con tutto questo giro di procedimento si perde un gran tempo. Ebbene, in Inghilterra la cosa è fatta in un istante. L'arrestato, appena tradotto davanti al suo giudice, ha diritto di dichiarare che egli vuol essere libero; fatta simile dichiarazione, dà un mallevadore, se lo ha, oppure presta una cauzione, sottoscrive un modulo, che suole essere stampato, e che si trova in tutti gli uffici di quelle autorità, dinanzi alle quali un arrestato può essere tradotto, e subito dopo egli è lasciato libero.

Voi comprendete adunque che in Inghilterra l'arresto dell'imputato diventa così unicamente un atto di assicurazione della persona per potere nel corso del giudizio averla sotto mano e farla comparire, ogni volta che ne sorga il bisogno. Ma non si risolve che raramente nella necessità di tenere lungamente l'imputato in istato di carcerazione preventiva. Questo non avviene che quando l'arrestato non può assolutamente dare alla giustizia nessuna garanzia della sua presenza in giudizio.

Da tutto ciò apparisce chiaramente che questo è un felice sistema il quale, se da una parte assicura l'azione della giustizia, fa d'altra parte una concessione larga e grandissima alla libertà individuale. È un sistema degno di un popolo pratico e liberale.

Non credo quindi che l'onorevole Franzi possa dalla legislazione inglese trarre un argomento per

accusarci di soverchia larghezza. Noi cerchiamo di raggiungere lo stesso fine con altri mezzi a noi propri. Non credo nemmeno che egli abbia ragione quando mostra di temere soverchia la concessione che facciamo per la libertà provvisoria. Egli ha voluto dimostrare che in questa parte si concede troppo all'arbitrio del giudice, del quale arbitrio si è mostrato anche molto preoccupato, accennando alle preghiere, alle sollecitazioni dei parenti e degli amici, che possono facilmente determinare l'autorità giudiziaria ad accordare la libertà agli imputati, a detrimento della giustizia.

Mi permetta l'onorevole Franzi che io gli faccia osservare che non siamo noi i primi ad entrare in questa via. Siamo già stati da più anni preceduti dalla Francia e dal Belgio, dove la libertà provvisoria si estende anche a tutte le pene criminali che non siano perpetue, senza parlare dell'Inghilterra, dove, come diceva or ora, è antico questo sistema. Abbiamo noi stessi praticato per più di dieci anni il sistema del Codice vigente che permette di accordare la libertà provvisoria per tutti i crimini punibili colla relegazione e colla reclusione, e non possiamo dire che ne siano derivati inconvenienti. Ora, come potremo ammettere inquietudini nel fare ciò che hanno già fatto altri popoli, senza che abbiano dovuto pentirsene? Come potremmo temere di fare ancora un passo sopra quella via che finora abbiamo percorsa senza dannose conseguenze, nella quale, se abbiamo trovato qualche inconveniente, non è altro che quello già notato, della disparità di trattamento, a pregiudizio di quegli'imputati che non possono ammettersi alla libertà provvisoria, che pure meriterebbero, a preferenza di quelli per i quali la legge la consente?

Stando in questo modo le cose, prego l'onorevole Franzi di voler deperre i suoi timori soverchi, e persuadersi che non avverrà a noi dalle proposte innovazioni alcun male, come non ne è avvenuto ai popoli di cui ci proponiamo di seguire l'esempio.

Quanto al delitto delle *lettere minatorie*, gli diciamo che è delitto assai raro e di prova difficile, nè fa temere la fuga dell'imputato più che per altri delitti; di più esso assume sovente nei paesi dove la peste dei ricatti è diffusa il carattere criminoso e andrebbe soggetto alla cattura.

In quanto al crimine di incendio, di cui l'onorevole Franzi si è specialmente occupato, io penso che egli abbia preso equivoco nel supporre che si debba per regola accordare la libertà a coloro che ne sono imputati.

Anche qui si tratta di una facoltà che appartiene al giudice, come per altri crimini, e vuole per sua natura essere raramente usata.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1875

Siccome il reato d'incendio è molto grave, non è a dubitare che della suddetta facoltà il giudice farà un uso il più parco, come lo farà pochissimo per altri misfatti che sono anche gravi al pari di quello dell'incendio. Ma bisogna pure avvertire che, se l'incendio è un crimine grave, è anche un reato di prova difficile, talchè i processi che si fanno per questo titolo riescono con grave difficoltà e con molta lentezza.

Intanto se accade che si riconosca potersi, senza danno o pericolo della giustizia, accordare all'imputato la libertà mentre si stanno raccogliendo le prove, dovremo noi negargliela codesta libertà che non nuoce alla giustizia, e che è del resto un diritto del cittadino, il quale non può essere ritenuto colpevole sino a che una sentenza lo abbia dichiarato tale?

Per escludere gli imputati d'incendio dal beneficio della libertà provvisoria, bisognerebbe provare che assolutamente in nessun caso possa essere accordata, senza danno della giustizia, ad un imputato d'incendio la libertà provvisoria, e non credo che a questo punto si possa arrivare da nessun criminalista.

Farò in fine una osservazione generale ed importantissima, ed è che la concessione della libertà provvisoria, secondo il nostro progetto, può e deve essere, secondo le circostanze, accompagnata da restrizioni, cautele o condizioni, le quali ne impediscano l'abuso ed il danno per la giustizia. Può il giudice prescrivere il luogo dove debba dimorare l'imputato; gli può imporre di presentarsi tutti i giorni ad un'autorità sotto pena che, trasgredendo questi ordini, egli decada dalla libertà che gli fu concessa.

Aggiungete ancora che la stessa libertà può essere rievocata ogni volta che l'andamento del processo dimostri che non sia più prudente, che non sia più sicuro il lasciare libero l'imputato. Con tutti questi temperamenti, con tutte queste cautele, come mai possiamo temere che il giudice abusi dell'autorità che la legge gli deferisce; che il giudice venga con un'improvvida libertà provvisoria a recare danno ai diritti della giustizia? Per verità io non lo credo. E non lo credo per tutte le ragioni che ho poste avanti, dedotte dall'esperienza che in parte abbiamo fatta noi, e che più largamente hanno fatta altri popoli retti da leggi conformi.

Ultima obbiezione di merito è quella che veniva posta innanzi dall'onorevole Castagnola, relativa singolarmente ai crimini punibili coi lavori forzati a tempo. Egli riteneva che fosse spingere troppo oltre la libertà provvisoria, estendendola fino ad

individui che possono andare soggetti a codesta pena molto grave.

E qui io non potrei che ripetere all'onorevole Castagnola le considerazioni già fatte sopra altre simili obbiezioni dell'onorevole Franzi. Dovrei richiamare alla mente dell'onorevole Castagnola come ad alcune imputazioni, le quali per il loro titolo andrebbero soggette ai lavori forzati a tempo, si possano anche in definitiva applicare pene molto più lievi; come avvenga non di rado che queste procedure si prolunghino anche in modo straordinario indipendentemente dal fatto dell'imputato; e come in questi casi, mediante le opportune cautele, possa la giustizia concedere la libertà anche agli imputati dei crimini di che si tratta. Non vuoi però dimenticare che sono sempre escluse da questo beneficio le persone delle quali è mestieri preoccuparsi maggiormente; vale a dire tutte quelle persone già macchiate di qualche condanna, che sono nel novero delle persone sospette e pericolose. Con siffatte limitazioni la libertà provvisoria non potrà mai essere concessa dal giudice che a quei cittadini i quali si presentino colla fronte ancora pura, che non abbiano sofferta alcuna macchia, e che d'altra parte, colla prolungazione di un carcere preventivo, qualche volta non seguito da condanna, potrebbero essere ridotti alla disperazione, o certo alla distruzione della loro esistenza civile.

L'onorevole Castagnola non ha creduto che si potesse tenere gran conto degli esempi delle nostre antiche leggi romane. Gli pareva che poco calzassero al proposito gli esempi legislativi e storici che il Governo ha creduto di richiamare. In questo l'onorevole Castagnola non si trova guari d'accordo coll'onorevole Franzi, il quale c'invitava a seguire gli esempi patrii, a ricordare che noi ci troviamo nella patria del diritto, e ad ispirarci per conseguenza non alle tradizioni straniere, ma alle nazionali.

Or bene, queste tradizioni nazionali sono precisamente quelle insegnate da Ulpiano nel testo che abbiamo citato e che fu riprodotto anche dalla vostra Commissione.

È antico, o signori, in Italia il sistema di accordare la libertà provvisoria a tutti quei cittadini, pei quali non vi sia vera necessità di tenerli in prigione. È un principio che è stato da più secoli proclamato e noi, richiamandolo in vita, non faremo che rendere omaggio alla nostra storia e ai nostri maggiori. Ma per ciò che riguarda i casi speciali, che furono toccati nella discussione generale, io credo sarà miglior consiglio trattarne, allorchè discuteremo degli articoli. Mi limito quindi per ora a queste considerazioni generali.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1875

Io non posso, o signori, che esortare tutti voi, dell'una e dell'altra parte, a riunirvi in questo grande concetto di rendere un omaggio, degno della nostra civiltà, alla causa della giustizia, della libertà e della umanità, dando il vostro suffragio a questo progetto di legge, che farà onore a questa Sessione, che farà onore al nostro Parlamento.

Io, o signori, vecchio magistrato, che ho consumato una gran parte della mia vita nell'esercizio delle funzioni di pubblico accusatore, non verrei a compromettere oggi, innanzi a voi, quel poco di nome che ho potuto acquistarmi, e a compromettere anche più gravemente la mia responsabilità, proponendovi un progetto di legge che in qualunque modo possa nuocere alla sicurezza pubblica o ai diritti della giustizia del mio paese.

Ma, o signori, io porto il profondo convincimento che, approvando questa legge, voi renderete giusto omaggio a due grandi principii: al principio, cioè, della libertà individuale, che è un principio costituzionale; ed al principio di giustizia e sicurezza sociale, le quali non si pascono nè si migliorano coi dolori ingiusti di cittadini incarcerati senza necessità, ed anche meno coll'abuso del carcere preventivo che suol essere sorgente feconda di gravissimi danni. (*Vivi segni di approvazione*)

PRESIDENTE. Si passerà alla discussione degli articoli.

DE DOMINICIS, relatore. Domanderei la parola per dire poche parole.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

DE DOMINICIS, relatore. Signori, dopo i vari ed eloquenti discorsi pronunciati nella tornata di ieri, e dopo le ragioni efficaci con cui tanto splendidamente l'onorevole ministro guardasigilli difese il progetto di legge che è in discussione, io, a nome della Commissione, dirò poche parole per confermarvi la persuasione in cui essa è che il progetto di legge sia buono in se stesso, e sia anche opportuno.

È lusinghiero per il ministro guardasigilli il vedere come nessuno insorse a combattere direttamente il suo disegno di legge. L'onorevole Castagnola e l'onorevole Franzi si mostrarono paurosi, timidi, incerti nell'accettare questo progetto, poichè ad essi sembrava non essere opportuno. Pare a me invece, e pare alla Commissione, che le ragioni addotte dai due preopinanti per dimostrare la inopportunità della legge, non resistano punto alla sana critica.

Si disse dall'onorevole Franzi non essere buono il sistema di ritoccare a spizzico (ripeterò la frase) una legge, poichè talvolta, mossa una pietra di un

edifizio, questo precipita per intero. Signori, se ciò potrebbe esser vero per una legge che già avesse fatto il suo tempo, non credo si possa applicare al caso nostro, in cui trattasi di portare modificazioni ad una legge che, ispirata ai progressi della scienza, fu pubblicata soltanto nel 1865.

D'altronde l'esperienza e la giurisprudenza hanno esse l'ufficio di mettere in rilievo i difetti di una legge, anche buona, la quale, con lievi ritocchi, può rendersi anche migliore.

E neppure mi preoccupa l'altra obbiezione, che, cioè, essendo noi in presenza di un nuovo Codice penale, non sia ora prudente il tentare una riforma del Codice di procedura.

Signori, per quanto possa essere intimo il rapporto tra l'uno e l'altro Codice, pure è evidente che l'uno dispone delle pene, l'altro del procedimento per applicare quelle pene; quindi non è impossibile riformare l'uno indipendentemente dall'altro, tanto più che, se un Codice penale può mutare la scala delle pene, i delitti, che sono inseparabili dall'umanità, più o meno rimangono sempre gli stessi: *vitia donec homines*. Osservo inoltre che quello stesso principio, che ispirò la riforma dell'attuale Codice di procedura penale, informò egualmente il Codice penale, che fu già discusso nell'altro ramo del Parlamento. Quindi niuna incoerenza è per ciò a temere.

E neppure, secondo la Commissione, sembrano gravi le obbiezioni mosse dall'onorevole Castagnola per dimostrare non solo la inopportunità della legge, ma anche una specie d'incoerenza della medesima con la legge di pubblica sicurezza del 6 luglio 1871, e forse anche coll'altro progetto sui provvedimenti straordinari e temporanei di pubblica sicurezza.

Signori, io ho voluto consultare di nuovo la legge del 6 luglio 1871, ed ho trovato che essa può riassumersi in tre parti. Nella prima si contiene la modificazione di qualche articolo del Codice penale. Certamente queste modificazioni del Codice penale non possono importare contraddizione o incoerenza coll'attuale disegno di legge, che concerne esclusivamente una riforma al Codice di *procedura* penale.

L'altra parte di quella legge di pubblica sicurezza concerne precisamente il Codice di procedura penale; ma in essa si richiama e si modifica soltanto l'articolo 206 di quel Codice. Ebbene, come già osservò giudiziosamente l'onorevole ministro guardasigilli, qual contraddizione può verificarsi anche in questa parte fra la legge di pubblica sicurezza, e l'odierno progetto, col quale appunto si modifica

lo stesso articolo 206, e questa riforma è a favore dell'imputato?

Quanto alle altre disposizioni, che toccano più direttamente le misure di polizia, l'onorevole ministro già rilevò la massima coerenza fra quella legge e l'odierno progetto di riforma alla procedura penale, imperocchè se in questo vi sono restrizioni, esse si riferiscono alle persone ed ai reati colpiti precisamente dalla legge di pubblica sicurezza.

A me sembra quindi che nessuna incoerenza e nessuna contraddizione si riscontri fra l'attuale progetto di legge e la legge di sicurezza pubblica del 6 luglio 1871. Molto meno poi a me pare che l'odierna riforma trovisi in disarmonia coll'altra legge presentata per i provvedimenti eccezionali di pubblica sicurezza, e molto meno che contenga principii che possano in qualche modo pregiudicarla. Per conto mio dichiaro essere profondamente convinto che l'un progetto di legge completa l'altro perfettamente. Spiego il mio pensiero.

L'onorevole ministro guardasigilli, spinto dai progressi della scienza, e incalzato dalle legislazioni di altri paesi, sentì il bisogno di dare anch'esso all'Italia un Codice di procedura penale ispirato ai grandi principii di libertà. Ora, secondo il suo modo di vedere, il Governo del Re trovava un inciampo nelle condizioni speciali in cui versava qualche provincia del regno, quindi a non ritardare la nuova riforma nel rito penale vi propose quei provvedimenti speciali e straordinari di sicurezza pubblica che potessero applicarsi a seconda dei casi o per quel tempo strettamente reclamato dalla necessità. È quindi evidente come fra l'uno e l'altro progetto di legge non vi sia contraddizione alcuna, ma concordino invece mirabilmente.

Entro nel merito. L'onorevole Castagnola e l'onorevole Franzi hanno mostrato apprensione per la larghezza con cui si favorisce l'imputato, sia per il rilascio del solo mandato di comparizione in materia correzionale, sia per la facoltà impartita al potere giudiziario di accordare la libertà provvisoria in materia di crimini, onde vorrebbero essi che, per lo meno, alle limitazioni dettate nel disegno di legge, altre se ne aggiungessero per i falsari, ricattatori, incendiari ed altri imputati di crimini che allarmano la società e che turbano la pubblica coscienza.

A me sembra, o signori, che accettando le limitazioni accennate dagli onorevoli preopinanti, non vi sarebbe ragione per non mantenere l'attuale sistema di legge, vale a dire, regola generale il carcere preventivo, eccezione, la libertà dell'imputato.

Io credo, o signori, che per apprezzare esattamente e per esaminare, sotto il suo vero punto di vista, l'attuale progetto di riforma nel rito penale,

bisogna tener presenti i grandi principii che informano il progetto di legge tutto intero.

Innanzitutto io credo che la ragione politica, come in tutte le leggi, più ancora in materia penale eserciti sempre una grande influenza: quindi le nostre libere istituzioni non potevano non far forza sull'animo del ministro per proclamare a regola generale la libertà dell'imputato, appunto per rispetto a questo sacro diritto del cittadino, che, sebbene imputato, non perde i suoi diritti civili finchè una verità giuridica non lo abbia dichiarato colpevole. È chiaro dunque come la ragione politica giustifichi grandemente la regola generale consacrata nel disegno di legge, cioè a dire la libertà dell'imputato.

Altra ragione, che direi fu quasi dimenticata dagli onorevoli preopinanti, è questa, che cioè non bisogna confondere l'imputato con il colpevole.

Trattasi di privare un cittadino della sua libertà individuale quando è semplicemente imputato, quando può essere anche innocente. Ebbene, oramai è regola universale non potersi privare della sua libertà un imputato se non nel caso di grave ed assoluta necessità sociale.

Ora io non mi fermerò a dimostrare come il solo grave misfatto che importa pena gravissima, possa solo legittimare l'arresto e il carcere preventivo dell'imputato. No, a me non sembra molto facile la latitanza dell'imputato. Osserverò innanzitutto come in alcuni reati l'imputato, consultando se stesso, preferirà senza meno di scontare i due o tre anni di pena in carcere anzichè farsi latitante per lo spazio ben lungo di anni dieci, lasciando la propria famiglia e la sua terra natale per vagare profugo e forse anche mendico in terra straniera.

Oltre a ciò, io credo presso che impossibile che un imputato possa rendersi latitante in modo permanente.

L'onorevole Castagnola disse come in questa materia non si possa fare appello alle leggi romane, in quanto che le condizioni sono oggi cambiate.

Egli disse: oggi il reo ha molta facilità di sottrarsi, ciò che non si verificava ai tempi degli antichi Romani. A me pare invece che sia tutto al rovescio, imperocchè se vi sono le vie ferrate per l'imputato, vi sono anche per il Governo onde raggiungerlo. Vi è poi il telegrafo, vi è la fotografia, vi sono le leggi internazionali d'extradizione che rendono pressochè impossibile la sottrazione dell'imputato. Quindi a me pare che la legge sia ispirata ai sani principii che soli possono legittimare la custodia preventiva dell'imputato, nè alcuno sia a paventarsi degli inconvenienti che si sono lamentati.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1875

Si è pure obbietato che la libertà dell'imputato non sia efficace rimedio per disgombrare le carceri dai tanti imputati che vi sono, e che lungamente vi rimangono primache sopra di essi venga pronunziato il giudizio. Il rimedio veramente efficace, disse l'onorevole Castagnola, è quello di semplicizzare il rito istruttorio, e di sollecitare la spedizione delle cause, spronando i magistrati ad essere più spediti nel disbrigo degli incombenti.

Niuno ai certo negherà, e già lo esprime l'onorevole ministro, che il rimedio suggerito dall'onorevole Castagnola sia rimedio potente ed efficace a sgombrare le carceri dai prevenuti; ma come potrà negarsi la efficacia puranco all'altro rimedio che sta appunto nel restringere i casi del carcere preventivo? Ciò è evidente di per sè.

Sono lieto poi di vedere come l'onorevole Mosca, associandosi a questi grandi principii, abbia espresso concetti che per me sono evidenti.

Egli disse come questa legge non pregiudichi l'altra che dovrà discutersi per provvedimenti straordinari di pubblica sicurezza, e per me disse vero. Osservò inoltre che questa legge, nel favorire grandemente la libertà dell'imputato, favorisce anche le finanze dello Stato, ragione secondaria, se volete, ma che pure deve tenersi a calcolo da noi.

Aggiungerò poi che, se noi diminuiremo il numero dei carcerati in prevenzione, si renderà meno impossibile quella riforma carceraria tanto desiderata dalla scienza e dall'umanità.

Dopo ciò, una sola parola all'onorevole Mazzarella, il quale, pure associandosi al progetto di legge, esprime il pensiero che il Ministero e la Commissione avessero quasi paurosamente enunciato il principio che la libertà deve essere regola in materia penale, eccezione il carcere preventivo. Egli vorrebbe che questo postulato della scienza venisse espresso con un articolo di legge.

Ma mi permetta l'onorevole Mazzarella che io gli osservi che il legislatore dispone, e dà le sanzioni nelle leggi, non dichiara, nè discute i principii ai quali esso si informò. Tutto ciò appartiene alla scienza. D'altronde i principii che informano una legge si trovano d'ordinario espressi nelle relazioni che accompagnano un progetto di legge. Ebbene, egli stesso, l'onorevole Mazzarella, ha dovuto riconoscere come da noi, come dal ministro, apertamente siasi fatta nella relazione la dichiarazione di questo grande principio oramai passato nel dominio della scienza e di tutte le civili legislazioni.

Sono queste brevi considerazioni che, a nome della Commissione, ho creduto di esporre per esprimere il nostro convincimento che il disegno di legge debba essere assolutamente approvato perchè utile

all'intero paese, e perchè è un nuovo omaggio ai principii di libertà. (*Bene! Bravo!*)

PRESIDENTE. Passeremo alla discussione degli articoli.

Avverto la Camera che gli emendamenti presentati sono numerosissimi; e credo che questa discussione incontrerà delle difficoltà, inquantochè vi sono emendamenti quasi ad ogni parola dello schema. Perciò prego la Camera a prestare attenzione.

DE DONNO. (*Della Giunta*) Per semplificare la discussione degli emendamenti, la Commissione si è riservata di far valere come emendamento la sua proposta.

Per ora la Commissione propone che in tutti e tre i luoghi dove nell'articolo è detto: « col carcere non minore di tre mesi, » sia sostituita la locuzione « col carcere maggiore di tre mesi. »

Non ho bisogno di dimostrare che ciò è ad eliminare le continue questioni del *maximum* e *minimum* dei gradi.

Di più, siccome nel progetto ministeriale si è lasciato il secondo e terzo capoverso senza modifica alcuna, la Commissione proporrebbe... (*Interruzione*)

PRESIDENTE. Ma perdoni, l'articolo è composto di tanti paragrafi, e ad ogni paragrafo vi sono molti emendamenti.

La prego di riservarsi.

DE DONNO. Come crede.

PRESIDENTE. Articolo 1.

Agli articoli 183, 184 e 186 del Codice di procedura penale, il Ministero e la Commissione non propongono emendamenti.

Questa parte rimane riservata.

Vi sono però dei proponenti i quali hanno desiderio di fare degli emendamenti a questi numeri non contemplati nell'articolo 1, ed ove questi emendamenti fossero accettati, converrebbe aggiungere i numeri 183 e 184.

« Art. 1. Gli articoli 182, 185, 187, 197, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 213, 214, 253 e 521 del Codice di procedura penale sono modificati nel modo che segue:

« Art. 182. Se si tratta di delitto ovvero di crimine punibile colla sola pena della interdizione dai pubblici uffici, il giudice rilascerà mandato di comparizione.

« Potrà anche rilasciare mandato di cattura:

« 1° Contro le persone indicate nel n° 1 dell'articolo 206 del Codice di procedura penale e nell'articolo 105 della legge sulla sicurezza pubblica, quando siano imputate di un delitto punibile col carcere maggiore di tre mesi. »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1875

Il ministro accetta la variante introdotta dalla Giunta?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'accetto.

PRESIDENTE. A questo paragrafo l'onorevole Oliva ha presentato un emendamento. Egli vuole che la redazione sia più precisa.

OLIVA. Onorevole signor presidente, io crederei anzitutto opportuno di fare una proposta d'ordine, perchè anche io vidi la grande farragine di emendamenti che sono stati presentati sul banco della Presidenza, e credo che riuscirà disagiata la discussione quando ciascuno di coloro i quali hanno proposto emendamenti non conosca quali altre proposte sono state fatte, le quali possono probabilmente coincidere o contrastare colla proposta che egli fa. Per conseguenza io crederei che fosse il caso di rinviare alla Commissione tutti gli emendamenti che vennero presentati, e che siano stampati, onde portarli a notizia della Camera, e la Camera allora, con conoscenza di causa, potrà procedere ad un'utile discussione; altrimenti noi faremo qui una discussione direi quasi alla cieca, spanderemo delle parole al vento senza speranza di venire ad una conclusione.

Questa è una proposta d'ordine che io presento non solo nell'interesse mio, ma nell'interesse della Camera.

PRESIDENTE. Il modo regolare di procedere sarebbe stato che tutti coloro i quali hanno presentato emendamenti, gli avessero tutti trasmessi alla Giunta e fossero intervenuti in seno alla medesima per discuterli; allora essa avrebbe potuto esprimere il proprio avviso su tutti questi emendamenti. Taluni le furono comunicati, altri no.

Io ne ho forse 10 per ogni paragrafo. Ora come la Camera possa farsi un concetto di questi emendamenti io non lo so. D'altra parte vi sono emendamenti che sono radicalmente opposti al progetto, altri che ne modificano la redazione. Se la Camera presta la sua attenzione, procederemo paragrafo per paragrafo.

DE DOMINICIS, relatore. Alla Commissione stamani non si sono presentati che i soli emendamenti degli onorevoli Auriti e Mosca. Tutti gli altri sono arrivati dopo, quando la Commissione si era sciolta, quindi essa non può al presente prendere intorno ad essi alcuna risoluzione.

PRESIDENTE. Se la Camera crede di continuare la discussione, non v'è altro mezzo possibile che di lasciarmi leggere a ciascun paragrafo gli emendamenti.

VARÈ. Ho chiesta la parola.

PRESIDENTE. Su che?

VARÈ. Sulla questione d'ordine.

È certo opportunissimo che la Commissione conosca gli emendamenti; ma è molto più opportuno che li conoscano i deputati; quindi io credo che se non si finirà con lo stamparli, e che ciascheduno sappia quello che contengono, la questione non si semplificherà mai.

PISSAVINI. (Della Giunta) Ma se non gli hanno presentati in tempo!

PRESIDENTE. Ma se gli emendamenti sono stati presentati nella maggior parte pochi momenti prima che la seduta si aprisse, come si ha da fare?

A questo primo paragrafo l'onorevole Auriti ha presentato un emendamento, perchè si sopprimano le parole: *non minore di tre mesi*.

È vero, onorevole Auriti?

AURITI. Non è al primo paragrafo.

PRESIDENTE. Sì, al primo paragrafo; l'ho notato qui.

Permetta, onorevole Auriti, se ha da fare emendamenti al primo capoverso dell'articolo, le do la parola; degli altri se ne parlerà dopo.

AURITI. Propongo che si sopprimano le parole: *non minore di tre mesi*.

PRESIDENTE. Le do la parola per esporne le ragioni.

AURITI. Secondo il concetto del Ministero e della Commissione, nella enumerazione dei diversi casi, pei quali si ammette potersi spedire mandato di cattura, non sempre si è tenuto conto della quantità della pena del carcere minacciata al reato; ed infatti non se ne è tenuto conto nei numeri 2 e 3, e specialmente per l'oltraggio ai funzionari pubblici, pel quale potrebbe il carcere in alcuni casi essere minore di tre mesi, e non di meno si concede col progetto la spedizione del mandato di cattura.

Io ritengo che questo concetto, che fu negli intendimenti del Ministero e della Commissione, possa essere mantenuto, anche per ragione dipendente dalla qualità delle persone, che cioè quando ci può essere pena di carcere per reato commesso da persone sospette, si possa spedire mandato di cattura, come si può spedire mandato di cattura per certi reati punibili colla pena del carcere anche al di sotto di tre mesi.

Insomma, ciò che il progetto concede per certi generi di reati, io lo domando anche per i reati commessi da certo genere di persone, ossia dalle persone sospette, le quali, per essere in quella categoria, sono escluse dalla garanzia del diritto comune. Quando si tratta di reato che porti pena del carcere, commesso da persone sospette, io ritengo che debba darsi facoltà di spedire mandato di cattura.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1875

PRESIDENTE. La Commissione aderisce a questo emendamento dell'onorevole Auriti?

Voci dal banco della Commissione. No! La Commissione lo respinge.

PRESIDENTE. L'onorevole Auriti propone che si sopprimano le parole: *non minore di tre mesi.*

Pongo ai voti questo emendamento.

(È rigettato.)

L'onorevole Di Pisa ha presentato un altro emendamento...

DI PISA. Il mio emendamento si riferisce al secondo numero.

PRESIDENTE. Allora darò la parola all'onorevole Oliva per svolgere il suo emendamento al primo numero dell'articolo 1.

OLIVA. Mi dispiace che la mia proposta d'ordine non sia stata posta ai voti. Espresso però questo mio rammarico, naturalmente devo cedere alla necessità della discussione: per conseguenza dirò in brevi parole le ragioni del mio emendamento.

L'articolo 182, come viene proposto e riformato nello schema di legge in discussione, sottrae tutta la materia correzionale al mandato di cattura; però fa alcune eccezioni, per le quali lascia potestà facoltativa al magistrato. Queste eccezioni al numero 1 riguardano le persone indicate nella parte prima dell'articolo 206 del Codice di procedura penale, vale a dire gli oziosi, i vagabondi, i mendicanti ed altre persone sospette, di cui si occupa anche l'articolo 105 della legge di pubblica sicurezza attualmente vigente.

Ora credo che quest'enunciazione del numero 1 dell'articolo, come viene proposta nel progetto di legge in discussione, non risponda abbastanza allo spirito della legge, rallenti troppo il freno a quell'arbitrio discrezionale del magistrato che è nell'impegno della presente legge di limitare per quanto sia possibile, non solo nell'interesse della libertà individuale, ma anche nell'interesse ben inteso della sicurezza sociale.

Trovo giusto che quando si ha sotto mano l'imputato di un reato sia pure correzionale, e che si sappia e sia legalmente stabilito e accertato che costui imputato non è dedito a stabile lavoro e mena vita vagabonda, o esercita in onta alle leggi e ai regolamenti l'accattonaggio, forma pericolosa della vita scioperata e nomade e dell'odio al lavoro, o trovasi per condanna assoggettato alla pena inflittagli e non scontata della sorveglianza speciale della polizia, trovo conveniente e giusto che la società si cauteri e premunisca se le circostanze speciali lo consiglino, mediante il rimedio della custodia preventiva. Poeciachè in tali casi non solo la presunzione della colpevolezza prevale, moralmente

almeno, sulla legale presunzione dell'innocenza, ma il pericolo e il danno della fuga diventa anche più probabile, e insomma mancano quelle garanzie che al cittadino laborioso e non pregiudicato dalla maniera losca e sospetta del vivere, o vulnerato nella reputazione per subita condanna, si devono ammettere in uno Stato politicamente costituito sulle basi del rispetto alla libertà e al diritto individuale. Costesti esseri ambigui e strani, figli del mistero e della notte, che brulicano nei più foschi meandri del corpo sociale, costituiscono una piaga schifosa, a guarire la quale devono i Governi civili tendere con ogni specie di cure e di preventivi provvedimenti. I Governi hanno questo dovere, e i legislatori devono pensarvi; ma intanto da codesta piaga, dalla sua sanie si crea un semenzaio di reati; pur troppo le statistiche penali lo hanno dimostrato e lo dimostrano. Vegga adunque il magistrato nella sua prudenza, quando convenga nei casi vari e speciali sospendere la regola, e far luogo alla eccezione.

Ma dovrà egli essere abbandonato, nell'esercizio di questa grave responsabilità, nel giudicare della qualità e della condizione eccezionale dell'imputato, interamente al proprio potere discrezionale? Basterà che egli congetтури e supponga esistere la qualità di persona sospetta, oppure converrà che tale qualità risulti legalmente accertata, affinché possa il giudice inquirente esercitare la propria autorità prudenziale nel determinare se debba o non debba spiccare il mandato di cattura? Questa è la questione che io faccio. Secondo il testo ministeriale, dipenderebbe dal giudice non solo il pronunziarsi pel mandato di cattura, oppure no, ma al giudice spetterebbe anche un altro potere più rilevante, quello cioè di supporre col proprio criterio individuale, senza forma o presidio di legali formalità, la esistenza della qualità sospetta nell'imputato: sarebbe libero il giudice di congetturare, di supporre, di presumere, di immaginare a carico di un individuo qualunque la qualità di persona sospetta. Ciò avverrà necessariamente quando noi lasciassimo che la legge non facesse che riferirsi, come appunto fa nel testo ministeriale, all'articolo 206 del Codice di procedura penale, e all'articolo 105 della legge sulla pubblica sicurezza. Infatti l'articolo 206 non fa a sua volta che riferirsi al capo 3, titolo 8, libro 2 del Codice penale; e alle categorie designate in quel Codice aggiunge solo i già condannati a pene criminali.

Ora, quanto alle persone sospette, basti ricordare quello che il Codice penale dispone in proposito. All'articolo 435, all'articolo 436 il legislatore dà la definizione dell'ozioso e del vagabondo, vale a dire dice quali estremi costituiscano il reato d'ozio-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1875

sità e quello di vagabondaggio. Perchè si possa far luogo a condanna per reato d'ozio, basta che tali estremi esistano, e al giudice correzionale spetta il constatarne l'esistenza senza bisogno di una preventiva constatazione in via di ammonizione; ma pel reato di vagabondaggio richiede la precedente dichiarazione legale, vale a dire l'ammonizione a forma, s'intende, della legge di sicurezza pubblica, che è appunto quella che dà le norme e le forme per tale bisogna. Ora, egli è evidente che, quando il giudice istruttore volesse considerare nella persona di un imputato la qualità di ozioso, potrebbe credersi autorizzato a ritenerlo tale in base al citato articolo 435 del Codice penale, quantunque non fosse intervenuta precedentemente una constatazione legale di codesto stato giuridico anormale della persona imputata; e lo stesso sistema potrebbe essere tentato a seguire anche pel vagabondaggio.

Questo dubbio, questa incertezza della legge circa il confine segnato all'autorità del giudice inquirente, ognuno vede quanto possa riuscire pregiudizievole alla libertà individuale, aprendo la porta ad un arbitrio sconfinato, il quale costituirebbe un permanente pericolo di possibili abusi, e in ogni modo andrebbe in contraddizione e scemerebbe la fede nel principio informatore della legge presente. Io perciò propongo che si precisi e si esprima tassativamente il concetto legislativo, richiedendo espressamente che il giudice istruttore possa valersi della sua facoltà quando si tratti di oziosi e vagabondi già constatati tali col mezzo dell'ammonizione. Lo stesso ragionamento dovrei ripetere per i mendicanti: il Codice penale definisce il reato e lo colpisce di pena senza che vi sia bisogno di precedente ammonizione, o d'altra forma di preventiva diffidazione. Potrà il giudice istruttore ravvisare in taluno la qualità di mendico, ingenerante il sospetto intorno alla sua persona, se non esista condanna per mendicizia? Il dubbio può nascere da questo, che, cioè, la legge di sicurezza pubblica distingue tra mendicanti autorizzati, da un certificato municipale, e mendicanti non autorizzati. Or bene, ecco la necessità di dare al giudice istruttore una norma fissa e precisa, che dirimi il dubbio: a ciò provvede l'emendamento.

Quanto alle altre persone sospette, il Codice penale le definisce in modo tanto ampio e indefinito da rendere veramente assoluto l'arbitrio degli apprezzamenti, e della malevolenza, della calunnia, e della falsa denuncia; tale è la formola di persone diffamate per crimini e delitti. Ora io vorrei specificata e meglio definita in questa legge la categoria delle persone sospette, e trovo a tal uopo già presupposta nella nostra legislazione la formola idonea;

io vorrei circoscritto l'arbitrio del magistrato alla categoria delle persone condannate alla sorveglianza speciale della polizia.

La mia proposta asseconda lo spirito della legge, e credo possa contribuire alla migliore e più utile e giusta sua applicazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Oliva ha presentato all'articolo 1, ossia all'articolo 182 riformato, propone una più precisa formola...

OLIVA. (*Interrompendo*) Permetta, signor presidente, ciò che ella legge non è che una specie di motivazione da me premessa all'emendamento primo; poi vi è il testo, ed è questo che rileggo:

« Contro gli ammoniti per oziosità e vagabondaggio, contro i condannati alla sorveglianza speciale della polizia, contro i condannati per questua proibita, contro gli ammoniti come sospetti a forma degli articoli 105 e 106 della legge di sicurezza pubblica, e contro i già condannati a pene criminali. »

MOSCA. Domando la parola per fare una proposta.

PRESIDENTE. Ella vuole fare una proposta d'ordine, ma l'avverto che questa non sospende la discussione.

MOSCA. Ma tende ad impedire l'ulteriore discussione, e quindi risparmia un tempo prezioso alla Camera, qualora venisse da essa accolta.

Io faccio formale proposta che sia consultata la Camera se questa discussione debba oggi continuare. Io non credo che si debba continuare. È verissimo che ieri la Camera è stata avvertita di trasmettere le proposte di emendamenti alla Commissione. Però io faccio osservare che il termine regolamentare delle ventiquattro ore non vi era, da quando questa facoltà fu data per venire alla seduta d'oggi.

Io mi sono affrettato di presentare le mie proposte, almeno quelle che vi era più probabilità venissero prese in considerazione nella discussione odierna; e la Commissione è stata abbastanza gentile di tenerne conto, quantunque le siano state presentate solamente ad ora avanzata di questa medesima giornata.

Io credo che si tratta di una legge troppo importante, nella quale anche le persone abituate a questo genere di studi non possono seguire la discussione con quell'attenzione che l'importanza dell'argomento richiede. Si tratta di una legge la quale eccita alcune diffidenze oneste, legittime, che io rispetto immensamente, e che desidero vedere rispettate da tutti.

Io desidero che questa legge sia accettata col consenso di tutte le parti della Camera, colla profonda persuasione di fare un atto di giustizia e di saviezza politica; e dico che questo risultato non

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1875

si può ottenere se si continua oggi la discussione nel modo in cui si è iniziata.

Quindi io faccio formale proposta che tutti gli emendamenti presentati siano rinviati alla Commissione, la quale avrà tutto il tempo di studiarli, di coordinarli, anche d'accordo col signor ministro, e pronunziare quindi con cognizione di causa se debba o no accettarli, oppure modificarli, ed in che modo. Epperò prego l'onorevole presidente ad essere gentile di consultare la Camera su questa mia domanda di sospendere la presente discussione e di rinviare tutte le proposte e tutti gli emendamenti alla Commissione pel suo esame e pel suo parere.

PRESIDENTE. Se ella fa una proposta formale, sono in dovere di consultare la Camera. Però debbo avvertire che la preghiera rivolta a tutti i deputati di presentare i loro emendamenti fu fatta ieri prima della fine della seduta, che il regolamento non stabilisce un termine di 24 ore per gli emendamenti. Questi debbono essere deposti sul tavolo del presidente, indi comunicati alla Commissione, la quale potrà o esporre il suo parere immediatamente o rimandarne la relazione alla seduta successiva. Se avessimo avuti questi emendamenti ieri, si sarebbero stampati, ma essi furono presentati all'ultim'ora e sono molto numerosi. Quindi è assai difficile che la discussione possa procedere con ordine, a meno che la Camera voglia usare molta sofferenza, e tutta l'attenzione possibile. Avverto però che se si sospende questa discussione, oggi la Camera non avrà più nulla a fare.

MOSCA. Ma c'è ben altro all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Permetta, ci sarebbe il bilancio degli affari esteri, ma l'onorevole ministro non fu avvertito.

Ripeto intanto che se la Camera vuole accingersi con pazienza, e con tutta attenzione a questa discussione, si può benissimo procedere oltre; e che se gli emendamenti non furono stampati nè distribuiti, la colpa non è nè della Commissione nè della Presidenza.

MOSCA. Ad ogni modo io insisto perchè la Camera sia interrogata in proposito.

PRESIDENTE. L'onorevole Mosca propone che si sospenda la discussione, che tutti gli emendamenti siano stampati e distribuiti, e comunicati alla Commissione, affinchè ne riferisca nella seduta di lunedì.

PATERNOSTRO PAOLO. La Commissione credeva che, essendo stata questa legge molto studiata, e avendo in massima il consenso di tutti i lati della Camera, non dovesse dar luogo a emendamenti radicali. Le obiezioni di due onorevoli colleghi non sono con-

tro il fondo della legge, ma piuttosto sulla modalità e sulla maggiore o minore estensione della medesima. Noi credevamo che avesse potuto farsi luogo a brevi emendamenti su qualche articolo, e discutibili immediatamente. Diffatti, sino a stamane non si avevano che tre o quattro emendamenti, tra i quali quelli dell'onorevole Mosca e dell'onorevole Auriti, che meritano la nostra considerazione; ma poi venne un gran numero di emendamenti importanti, e degli altri ne sono arrivati che possono modificare profondamente la legge; la situazione diventa grave. Pur non di meno la Commissione ha dato un'occhiata agli emendamenti, ai principali almeno, ed ha visto che, accettandoli, si distruggerebbe il sistema della legge; e pertanto ha deciso di non accogliere questi emendamenti, a meno che venissero esposte delle ragioni così convincenti da farla retrocedere da questa risoluzione.

Se la Camera vuol continuare oggi questa discussione, la Commissione è preparata, e non ha difficoltà di continuare.

L'onorevole presidente dice che con un po' di pazienza si può andare avanti; ebbene, la Commissione, che porta la stessa opinione, è agli ordini della Camera.

LAZZARO. Io farei un emendamento alla proposta dell'onorevole Mosca.

Io proporrei che la Camera continuasse questa discussione, ma che tutti quegli emendamenti i quali non hanno potuto essere oggi discussi, siano stampati, e dopodimani si potranno discutere.

PRESIDENTE. Questo è di diritto.

LAZZARO. Questo è di diritto: si è fatto sempre così.

Io desidero che la discussione continui, poichè amo che questo progetto di legge sia, al più presto possibile, approvato. Ma vi sono degli emendamenti i quali abbisognano di essere bene esaminati, epperò è necessario che essi siano stampati per poter prendere cognizione.

LACAVALA. Quando l'onorevole Mosca ha fatto la sua proposta, in verità io la trovavo plausibile e giusta, poichè, egli diceva, io voglio sapere se la Commissione ha studiato o no questi emendamenti. Ma dal momento che la Commissione, per mezzo dell'onorevole Paternostro, ci ha fatto sapere che la Commissione ha già studiato questi emendamenti, io credo che noi dobbiamo andare avanti nella discussione.

Io comprendo che si potrà dire che se, gli ha studiati la Commissione, non li tengono presenti i deputati.

Ma quando il presidente, ad ogni articolo, legge i relativi emendamenti, e questi si discutono nella

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1875

Camera e la Commissione vi dà il suo giudizio, a me pare che ciascuno di noi possa esserne soddisfatto.

Altrimenti, se noi sospendiamo ora l'esame di questa legge, chi sa quando ci tornerà dinanzi. Anche la sospensione di un giorno può essere un modo per mandare in aria una legge.

Io quindi pregherei la Camera di continuare la discussione degli articoli. Se poi in qualche articolo sorgerà tale questione per cui la Commissione chiegga di sospendere la discussione, allora si potrà accondiscendere a questa domanda speciale; ma il sospendere ora interamente la discussione della legge, mi pare sia un modo di mandarla alle calende greche.

OLIVA. Io son lieto che l'onorevole Mosca abbia proposto alla Camera un'idea che io aveva già prima di lui esternata.

Io credo che l'opposizione dei miei amici sia riuscita a dimostrare irragionevole ed inopportuna questa proposta.

L'onorevole Lazzaro dice: rimandiamo alla Commissione gli emendamenti; si stampino, ed intanto noi proseguiamo nella discussione.

Ma l'onorevole Lazzaro non ha considerato che la discussione non può procedere che sopra gli emendamenti; imperciocchè l'articolo di cui si tratta non ha iscrizioni in contrario, e tutte le modificazioni che al medesimo verranno fatte, sono formolate negli emendamenti che devono formare il tema della discussione. Quindi, facendo come egli propone, noi verremmo a creare una distinzione tra emendamenti ed emendamenti: alcuni di essi si arrischierebbero alla lotta della discussione senza essere conosciuti universalmente dalla Camera; gli altri invece avrebbero il beneficio di poter essere studiati, colla stampa sotto gli occhi, non solo dalla Commissione, ma da tutti i deputati, i quali hanno diritto di conoscere perfettamente di che si tratta.

L'onorevole Lacava poi diceva: qui si tratta di un pericolo; se si sospende la legge, la si rimanda alle calende greche. No, onorevole Lacava; qui si tratta di una semplice sospensione della discussione, e non di mandar la legge alle calende greche. Alla prima tornata noi torneremo sopra di essa, avremo sott'occhio tutte le proposte come furono formolate, e la Commissione avrà potuto fare su di esse quello studio che l'onorevole Lacava crede che essa abbia già potuto fare, ma che la Commissione stessa, nella sua lealtà ha dichiarato di non aver fatto. Allora la Camera, edotta dalle ragioni che hanno suggeriti gli emendamenti su cui deve cadere la discussione, potrà fare una discussione degna di questa legge. Imperocchè, o signori, qui si tratta di una legge

la quale può arrecare molto onore o molto disdoro al Parlamento italiano; è una legge di progresso e per conseguenza la Camera deve attendere alla discussione ed approvazione di essa con tutta la massima serietà, con tutta la massima calma e la massima cognizione di causa.

Quindi domando che la proposta sospensiva dell'onorevole Mosca, alla quale mi sono associato, sia messa ai voti.

PRESIDENTE. A me preme di constatare che se gli emendamenti non furono stampati, si fu perchè non furono comunicati all'ufficio di Presidenza che all'ultim'ora.

Come ho già detto, io credo che si possa proseguire nella discussione, se la Camera vorrà avere un poco di sofferenza nel prestare attenzione ai vari emendamenti che furono proposti; se però essa stima che debbono essere stampati e distribuiti agli onorevoli deputati perchè siano meglio conosciuti, a me non resta che sentire qual è il suo voto.

Ora dunque metterò ai voti la proposta dell'onorevole Mosca, a cui si è unito l'onorevole Oliva, con la quale si chiede che l'attuale discussione sia sospesa affinchè siano stampati e distribuiti i vari emendamenti che furono presentati alla Commissione, per essere ripresa lunedì prossimo.

(Dopo prova e controprova è respinta.)

OLIVA. Dichiaro di ritirare i miei emendamenti.

PRESIDENTE. Rileggo il primo comma dell'articolo 182:

« 1° contro le persone indicate nel n° 1 dell'articolo 206 del Codice di procedura penale e nell'articolo 105 della legge sulla sicurezza pubblica, quando siano imputate di un delitto punibile col carcere maggiore di tre mesi. »

Metto ai voti questo primo comma.

(È approvato.)

« 2° contro gl'imputati di ribellione o resistenza, di oltraggio o violenza ai pubblici ufficiali, agli agenti o depositari della forza pubblica. »

Qui l'onorevole Di Pisa chiede l'abolizione dell'intero comma; invece l'onorevole Mosca non vuole che la soppressione di alcune parole.

L'onorevole Di Pisa ha la parola.

DI PISA. Tanto il progetto ministeriale come quello della Commissione, perchè si dia luogo alla detenzione preventiva, si partono da due criteri: l'uno è la gravità della pena, l'altro sono certe condizioni speciali e personali all'imputato.

Qualora la somma dei mali della pena si creda che sia maggiore ai disagi della latitanza, il legislatore è bene che disponga la detenzione preventiva, come ancora quando si tratti di persone più o meno pregiudicate innanzi agli occhi della giu-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1875

stizia, quantunque l'imputazione riguardi un reato punibile a pena correzionale.

Ora, io non ho potuto comprendere per quali ragioni si viene a fare una posizione eccezionale contro gli imputati di ribellione o resistenza, di oltraggio, o violenza ai pubblici ufficiali, agli agenti o depositari della forza pubblica. La Commissione, nella sua relazione, dice che questa disposizione è consigliata dalla guarentigia che si deve dare all'ordine sociale. Il Ministero invece di questo nella relazione non tiene conto alcuno. Ora, questo ragionamento, cioè di essere la disposizione di cui si tratta consigliata dalla guarentigia da darsi all'ordine sociale, mi fa vedere che si è scambiato lo scopo della detenzione preventiva, conferendole il carattere della pena. Dal momento che il legislatore ha misurato la gravità del reato dalla misura della gravità della pena, io non ho, non debbo avere altro mezzo per distinguere la gravità dell'uno dall'altro reato, se non la misura della pena; per me non c'è reato più odioso o meno odioso, di maggiore o minore nocimento alla società, se non se quando questa gravità del reato stesso mi viene indicata dalla gravità della pena.

Io quindi non posso ritenere che debba accordarsi la facoltà al magistrato inquirente di rilasciare il mandato di cattura per questi reati puniti con pene correzionali. Vorrei che l'onorevole ministro e la Commissione tenessero conto della seguente osservazione speciale; ed è questa. In un articolo del Codice penale l'oltraggio con parole, gesti o minacce agli agenti o depositari della forza pubblica viene punito sin anco col carcere estensibile ad un mese e con la multa estensibile a lire duecento.

Ora, mentre questo progetto s'informa a principii liberali in tutto il resto, noi per questa parte rendiamo peggiore la condizione dell'imputato, anche in confronto colla legge attualmente in vigore.

Ebbene, secondo le disposizioni di questo articolo, per eccessivo riguardo al principio del rispetto della pubblica autorità, voi verreste a facultare il magistrato inquirente al rilascio del mandato di cattura per un reato che potrebbe essere punito con sei giorni di carcere o con 50 lire di multa. Ciò è veramente grave.

Io quindi ritengo che questa disposizione dovrebbe essere soppressa.

PRESIDENTE. La Commissione accetta la proposta dell'onorevole Di Pisa?

DE DONNO. (Della Giunta) La Commissione unanime la respinge.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io credo che nel caso accennato, se non altro, esiste realmente il ca-

rattere di flagranza; ed inoltre io prego l'onorevole Di Pisa a considerare che è un caso accompagnato da grave perturbamento dell'ordine pubblico.

Lo pregherei adunque di non insistere nella sua proposta.

INDELLI. Nella Commissione vi ha una minoranza la quale vota nell'ordine d'idee dell'emendamento Mosca.

Questa spiegazione doveva dare perchè la Commissione è poi unanime nel rigettare l'emendamento dell'onorevole Di Pisa.

PRESIDENTE. Onorevole Di Pisa, ritira il suo emendamento?

DI PISA. Avendo osservato che la Commissione in questa discussione intende procedere col sistema di respingere tutto, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Mosca ha fatto un'altra proposta. Egli vorrebbe che nel secondo comma fossero sopresse le parole: *resistenza e oltraggio*...

MOSCA. Ecco come sarebbe veramente l'emendamento mio. « 2° contro gli imputati di ribellione o violenza contro gli agenti o depositari della forza pubblica. » E se mi permette l'onorevole presidente, dirò le ragioni di questa mia proposta.

Prima di tutto mi spinge una ragione di coerenza. Il reato del quale qui si parla come di un titolo che deve rendere meno benigna la disposizione della legge verso l'ordine di persone che ivi è contemplato ha dei riscontri in altre disposizioni di questo medesimo progetto di legge. Anzi, senza andare tanto lontano, nel numero terzo successivo si dice: « contro gli imputati dei delitti di fabbricazione, introduzione nel regno, vendita, porto o ritenzione di armi, già condannati per ribellione o per violenza contro i depositari o gli agenti della forza pubblica. »

Ecco una disposizione perfettamente analoga. Similmente nell'articolo 206, dove si parla di coloro ai quali non si possa in alcun caso accordare la libertà provvisoria, si dice: « 3° gli imputati dei crimini di ribellione o violenza contro i depositari od agenti della forza pubblica. »

Vede dunque la Camera come io non faccia che sostituire il pensiero dominante della legge, come si rileva da altre disposizioni di gravissimo momento; non faccio che ristabilirlo qui dove sarebbe desiderabile di trovare un riscontro armonico.

Dico di più che io non so darmi assolutamente ragione del perchè qualunque siasi specie di resistenza la quale non acquisti il vero carattere di una ribellione o di una violenza contro i depositari e gli agenti della forza pubblica, e soprattutto l'oltraggio, che è una materia molto elastica e molto difficilmente definibile, abbia da escludere assolu-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1875

tamente l'applicazione di questo largheggiare che si vuol fare in omaggio dei principii di libertà.

In Italia si è molto loquaci, ed anche senza una intenzione dolosa, si trascorre facilmente alle offese. Se voi volete privare del beneficio di questa legge, coloro i quali davanti ad uno dei minimi agenti della forza pubblica sia trascorso a qualche espressione offensiva, voi avrete molto, ma molto ridotto il principio di favore che questa legge tende ad accordare.

Quindi io a nome del principio di garanzia, e della sostanza delle cose, pregherei l'onorevole signor ministro a voler accettare questo emendamento, e la Commissione a volerlo pure accogliere e raccomandare alla Camera.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'onorevole Mosca, se ho bene inteso, fa due proposte. Una sarebbe di forma, e tende a far sostituire alla locuzione usata nel numero 2 di *pubblici ufficiali e agenti o depositari della forza pubblica*, l'altra di *depositari o agenti dell'autorità o della forza pubblica*, che si legge nel numero 3 e negli articoli successivi, per coerenza di linguaggio.

In secondo luogo l'onorevole Mosca fa un'altra proposta di sostanza, la quale tenderebbe a restringere questa disposizione. Egli crede che sia giusta la disposizione per ciò che riguarda la ribellione e la violenza, ma che non convenga per l'oltraggio. Sembra all'onorevole Mosca che, quanto all'oltraggio, non vi sia ragione per usare la stessa severità.

Quanto all'osservazione di forma, credo che sia accettabile perchè risponde al linguaggio tenuto dal Codice penale nel designare i reati di cui qui si tratta.

Il Codice penale alla sezione 2, capo III del titolo 3, libro 2, tratta degli oltraggi e delle violenze contro i *depositari dell'autorità e della forza pubblica*; e nel corso poi della sezione specifica il senso di questa intitolazione, e l'applica a tutti gli ufficiali pubblici ed agenti od incaricati di una pubblica amministrazione comprendendovi anche i magistrati; sicchè, secondo il linguaggio del legislatore, quando noi diremo: « depositari dell'autorità e della forza pubblica » avremo pur compresi tutti i pubblici ufficiali e gli agenti, e per questo motivo io non ho difficoltà di convenire in questa parte col l'onorevole Mosca.

Quanto all'altra proposta, io lo pregherei di riflettere bene, poichè riguardo a questo progetto egli ha assunto una parte di cui io gli sono riconoscente, ossia la parte di sostenitore vigoroso e profondamente convinto, lo pregherei, dico, di ben riflettere, se non ci sia una ragione sufficiente di comprendere nella disposizione anche l'oltraggio al pari

della violenza; la ragione non sarà del tutto uguale, ma io credo che sia sufficiente per entrambe le figure di reato contro i pubblici ufficiali.

L'onorevole Mosca, che esercita distintamente la professione dell'avvocato, che cosa direbbe del caso in cui un individuo avanti ad un tribunale od una Corte prorompesse in oltraggi contro i giudici nell'atto che esercitano l'augusto ufficio dell'amministrazione della giustizia? In questo caso non crederebbe egli conveniente che a reprimere subito il grave eccesso, ancorchè fosse un oltraggio commesso soltanto a parole, si procedesse tosto all'arresto della persona dell'offensore?

Forse si potrebbe discutere, se possa in seguito ammettersi l'imputato alla libertà provvisoria, prolungandosi il processo, ma nel momento in cui si commette il grave scandalo, in cui si perturba l'ordine nel santuario della giustizia, si offende la maestà della legge e dello Stato, come si potrebbe ammettere che debba l'oltraggiatore essere lasciato libero mediante la semplice compilazione di un processo verbale?

Io non potrei poi ammettere che, quando si tratta di agenti, di rappresentanti dell'autorità pubblica, convenga fare distinzione di grado tra il più umile e il più elevato.

I popoli che rispettano la legge, rispettano ugualmente tutti i funzionari che sono incaricati di eseguirla; andate in Inghilterra, o signori, e vedrete che là un *policemen* è rispettato come il primo ministro della regina, perchè l'uno e l'altro rappresentano un principio eminente, che è il principio dell'autorità sociale.

Quindi io crederei più conveniente che qui si lasciasse anche la locuzione di *oltraggio*, salvo ad esaminare poi, se per ciò che riguarda questo reato si possa ammettere la libertà provvisoria, la quale veramente dal progetto sarebbe anche esclusa.

MOSCA. Io ringrazio l'onorevole ministro delle parole cortesi che mi ha rivolto, indovinando perfettamente i sentimenti dai quali sono animato rispetto a questo progetto di legge; e lo ringrazio anche dell'adesione prestata a una parte del mio emendamento, non senza aggiungere però che è quella che meno mi premeva di vedere accettata.

Quella che desiderava veramente di vedere accolta dall'onorevole ministro e dalla Camera è l'altra, quella che esclude l'oltraggio e la resistenza, la quale non abbia quei caratteri, che hanno la ribellione e la violenza contro le persone.

Io mi arrendo a questo sentimento, il quale non può permettere che un uomo, il quale è capace di bravare la giustizia pubblica in un modo violento, come è la ribellione e la violenza contro le persone

degli agenti e dei depositari della pubblica autorità, vada quasi a portare a pompa in mezzo ai suoi amici l'offesa che ha recata all'ordine delle cose dello Stato; ma io non posso attribuire la stessa importanza ad un lieve trascorrere di parole, il quale, come ho detto, è facilmente verificabile.

Il signor ministro mi ha allegato un esempio nel quale io convengo perfettamente, ma per il quale la legge provvede diversamente, perchè, se uno, in faccia all'autorità che è nell'esercizio delle sue funzioni, commette un oltraggio al magistrato, il magistrato ha diritto di processarlo immediatamente, e, in regola generale, può fare pronta giustizia, a meno che non trascenda la sua competenza.

Dunque, per i casi appunto i quali sono i più gravi, vi sarà sempre una giurisdizione proporzionata, che potrà anche applicare immediatamente la pena, senza bisogno di ricorrere a rilascio di mandato di cattura per parte del giudice istruttore.

L'onorevole ministro ha accennato all'uso inglese che rispetta nel *policemen* la stessa autorità che si trova nei più alti gradi della magistratura e quasi nella stessa regina. Io sarei ben contento di vedere rispettato nello stesso modo i nostri *policemen*, quando essi saranno come i *policemen* dell'Inghilterra, caso però dal quale siamo un poco distanti, senza derogare menomamente al rispetto dovuto a queste persone, le quali si sacrificano per il bene sociale; tuttavia converrà l'onorevole ministro che non sono sempre quei tali *policemen* i quali non diano occasione, pur troppo funesta qualche volta, a qualche trascorrere di parole.

Io quindi credo che il reato del quale si tratta non sia assolutamente di una gravità tale per la quale si debba dire che siano privati del beneficio di questa legge.

Di più avvi un altro inconveniente. Oggidì l'onorevole ministro è egli stesso obbligato a convenire, che sarà necessario di venire ad una modificazione di altri articoli della legge in favore di queste persone per accordare loro almeno il beneficio della libertà provvisoria. Ebbene, sarà obbligato allora a sconcertare tutto il piano della sua legge; ma dico di più che qui non si usa un favore a coloro che già sono stati condannati per ribellione o violenza contro i depositari o gli agenti della forza pubblica, perchè in questo caso essi non possono essere privati del beneficio di questa legge se non in quanto siensi resi imputabili dei reati indicati in questo numero.

Ora domando se si dovrebbe usare maggior favore a coloro i quali, oltre ad essere stati già condannati per simiglianti reati, si sono poi resi colpevoli d'altri reati, e dico che allora un bisogno evi-

dente d'armonia consiglia di accettare il mio emendamento, e confido che sarà dalla Camera approvato.

DE DOMINICIS, *relatore*. Nel seno della Commissione fu lungamente ed acutamente discusso l'emendamento che oggi propone l'onorevole Mosca. La minoranza della Commissione aderiva pienamente al concetto dell'onorevole Mosca, ma la maggioranza credette di dover mantenere le parole *resistenza* ed *oltraggio* che trovansi nel progetto ministeriale.

Furono due i criteri che animarono la maggioranza a mantenere l'articolo come era proposto dal ministro. In primo luogo perchè è rimesso al potere discrezionale del giudice di rilasciare o no mandati di cattura. L'altro criterio si è che pur troppo in Italia si sente vivo il bisogno di tenere alta l'autorità dei pubblici funzionari, se si vuole rispettata l'autorità della legge.

Per queste ragioni, la maggioranza della Commissione fu di avviso di lasciare l'articolo come era proposto dal ministro.

INDELLI. (*Della Giunta*) Come membro della minoranza della Commissione, debbo fare una dichiarazione.

La minoranza aderiva a tutte le idee più larghe. E naturalmente, nell'interesse di avere la legge, ha dovuto fare delle transazioni e dei sacrifici, ove poteva, alle proprie opinioni.

Questo sia detto per intenderci coi nostri amici.

Quanto poi alla questione che ci occupa, debbo spiegare le idee da cui è partita la minoranza.

Non parlo dell'oltraggio, perchè l'onorevole Mosca ne ha parlato lungamente. Ma, oltre dell'oltraggio, la minoranza della Commissione, come ha già detto l'onorevole Mosca, domandava anche la soppressione della parola *resistenza*, per la ragione, me lo permetta l'onorevole guardasigilli, che nel nostro Codice non vi è il reato di *resistenza*.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il Codice penale toscano chiama *resistenza* ciò che il Codice penale del 1859 chiama *ribellione*.

INDELLI. Allora bisogna spiegarlo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Le spieghiamo coll'uso delle due denominazioni.

INDELLI. Perdoni: noi nella legge abbiamo un *nomen juris*, che deve essere spiegato nei suoi fatti costitutivi.

Ora questo *nomen juris* nella ribellione è spiegato con l'articolo 247, che definisce appunto per reato di ribellione qualunque attacco o qualunque resistenza con violenza e vie di fatto contro la forza pubblica.

Ciò farebbe nascere il dubbio che una semplice

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1875

resistenza, senza la violenza e via di fatto, potesse costituire uno dei casi di eccezione.

Ecco perchè alla minoranza della Commissione, la quale aveva certo anche tenuto conto del Codice toscano, è sembrato che una volta che questa parola era adoperata nel progetto di legge senza nessuna distinzione, noi venivamo a fare un'altra restrizione, e quindi introducevamo una eccezione che non potevamo accettare.

Se dunque si vuol rifare la redazione di questo articolo, tanto meglio; forse, restando come oggi si trova, potrebbe dar luogo a questo dubbio, nè a me pare che a dileguarlo bastino le dichiarazioni che si sono fatte.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il reato di resistenza equivale a quello di ribellione. Sono due nomi dello stesso reato.

INDELLI. Sta bene. L'onorevole guardasigilli dice che in Toscana la parola *resistenza* corrisponde al concetto giuridico della nostra ribellione.

Ma mi scusi, siccome si pone in questa legge cumulativamente l'un caso e l'altro, può sorgere naturalmente il dubbio in Toscana per la ribellione, e da noi per la resistenza; e derivarne una Babilonia. Quindi bisognerebbe dire: « i reati di ribellione e di resistenza, secondo il Codice toscano. »

Qualche cosa sarebbe da dire o da aggiungere, perchè non rimanga questo dubbio assai grave.

Quanto poi alle ragioni per la soppressione della parola *oltraggio*, mi rimetto, ripeto, a tutto quello che ha detto l'onorevole Mosca.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io credo conveniente di dare alla Camera qualche spiegazione intorno al senso legale della parola *resistenza*.

Signori, la legge che discutiamo non è destinata solo ad una provincia, ma è destinata a tutta l'Italia. Su questo non vi è dubbio. Convienne adunque che noi usiamo non solo le locuzioni che sono proprie di alcune provincie, ma quelle che abbracciano tutte quante le provincie. Ora noi siamo retti da due Codici penali, dei quali l'uno, vigente nella massima parte del regno, contempla la ribellione alla pubblica forza, alla pubblica autorità; l'altro, vigente in Toscana, designa lo stesso reato col vocabolo di resistenza. Quindi, adoperando in questa legge l'una e l'altra locuzione, evidentemente si provvede a tutta Italia, e non mi pare vi possa essere luogo ad alcuna ambiguità od incertezza.

INDELLI. Ad ogni modo, dopo questa spiegazione, si capirà.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ciascuna provincia, di cui parla il Codice toscano, piglierà la parte che la riguarda, imperocchè la resistenza, nel Codice penale del 1859, non ha altra definizione o signifi-

cazione che possa dare luogo ad ambiguità nell'applicazione della legge che parla ad un tempo della ribellione o della resistenza alla pubblica autorità od alla forza pubblica.

Quanto poi all'oltraggio, mi duole veramente di dovere insistere sulle osservazioni già fatte, e mi spiace di non essere riuscito a smuovere dal suo proposito l'onorevole Mosca.

Io prego ancora la Camera di considerare che il motivo principale per cui il progetto non ammette la carcerazione preventiva nel correzionale sta nel pericolo di sottoporre l'imputato ad una detenzione che può divenire una pena ingiusta quando non avvenga condanna. Ma quando si tratta di un oltraggio fatto ad una pubblica autorità, evvi la certezza che una condanna è inevitabile, e solo può essere incerto il più od il meno della pena che sarà inflitta contro l'oltraggiatore arrestato in flagranza di reato.

Io ho accennato il caso di oltraggio contro magistrati giudiziari perchè aveva a trattare con un valente e distinto avvocato; ma posso estendere il concetto a tutte le autorità. Quando davanti ad una autorità amministrativa, una persona prorompa in oltraggi, i quali possono anche essere accompagnati da minacce, e non cessano, giusta la legge, di avere la qualificazione di oltraggi, io vi domando se sia conveniente che l'autorità oltraggiata debba lasciare andar libero il petulante, l'insolente oltraggiatore e limitarsi soltanto a denunziarlo al questore o ad un delegato di pubblica sicurezza? Mi pare che alla pubblica autorità offesa, che all'ordine pubblico perturbato non sarebbe data nell'atto stesso sufficiente soddisfazione.

Io credo che facendo luogo all'arresto in questo caso, arresto che avverrebbe mentre il reato è ancora palpitante, si provvede al ristabilimento dell'ordine, non si inferisce nessun gravame di cui si possa lagnare l'arrestato; non lo si espone ad alcun pericolo perchè l'arresto sarà seguito da condanna, e si dà all'ordine pubblico ed all'autorità sociale una soddisfazione la quale a me sembra dovuta.

Voci. Ai voti!

DE DOMINICIS, relatore. Alle spiegazioni date dall'onorevole guardasigilli credo aggiungerne una più diretta, inquantochè trovo scritto all'articolo 247:

« Il reato di ribellione, qualunque attacco e qualunque resistenza con violenza e via di fatto, ecc. »

Trattasi sempre adunque di uno stesso reato, che in Toscana si chiama *resistenza*, e nella legge italiana *ribellione* definita parimente resistenza.

Quindi la Commissione opina che debba mantenersi l'una e l'altra parola *ribellione* o *resistenza*, come pure insiste che venga mantenuta la parola *oltraggio*.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1875

PRESIDENTE. Dunque veniamo ai voti.

Al secondo comma il Ministero e la Commissione propongono:

« Contro gli imputati di ribellione o resistenza, di oltraggio o violenza ai pubblici ufficiali ed agli agenti della forza pubblica. »

L'onorevole Mosca chiede la soppressione delle parole, *resistenza* e *oltraggio* per le ragioni che ha svolte.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Persiste per la *resistenza*?

MOSCA. Non per la *resistenza*; domanderei invece dopo le spiegazioni dell'onorevole ministro, che si aggiunga questa espressione anche nel numero 3, perchè essendo ammessa la resistenza nel numero 2, per corrispondere alla denominazione del reato secondo il Codice toscano, ragion vuole si ripeta anche nelle altre disposizioni di legge a cui ho accennato; io direi « ribellione, ossia resistenza, violenza contro i depositari della pubblica autorità, » come ha detto il ministro per stare nel linguaggio della legge, o gli agenti della forza pubblica.

Questa è maggiore precisione di linguaggio che io credo non incontri ostacolo nemmeno da parte della Commissione.

Di modo che, ridotto l'articolo in questi termini, ciò che formerebbe ancora la sola differenza che esista tra me e l'onorevole ministro e Commissione, si riduce alla parola *oltraggio* che io vorrei escludere da questa disposizione.

Voci a sinistra. Ha ragione!

PRESIDENTE. La Commissione accetta questa redazione: « contro gli imputati di ribellione o di resistenza, » e poi « contro i depositari... »

MOSCA. Si direbbe: « contro i depositari della pubblica autorità ed agenti della forza pubblica. »

AURITI. Se si conserva la parola *oltraggio*, bisogna anche mantenere le parole *pubblici ufficiali*. (*Rumori*)

PRESIDENTE. L'onorevole Mosca propone che dal secondo comma sia soppressa la parola *oltraggio*.

Metto ai voti quest'emendamento.

(Dopo prova e controprova, non è ammesso.)

Metto ai voti il secondo comma, con questa redazione:

« 2° contro gli imputati di ribellione o resistenza, di oltraggio o violenza contro i depositari della pubblica autorità, o agenti della forza pubblica. »

AURITI. Ma, come ho già fatto osservare, se si mantiene la parola *oltraggio*, bisogna anche mantenere le parole *pubblici ufficiali*.

Se fosse stata soppressa la parola *oltraggio*, le altre corrispondenti avrebbero dovuto cadere con quella.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Prego l'onorevole Auriti di riflettere che la sezione del Codice penale che io ricordava, ha questa intitolazione: *Degli oltraggi e delle violenze contro i depositari dell'autorità o della forza pubblica*, e che nelle disposizioni contenute in quella sezione, si comprendono anche gli oltraggi contro tutti i pubblici ufficiali.

Crede quindi che si può ammettere come esatta la dizione proposta dall'onorevole Mosca.

PRESIDENTE. « 2° contro gli imputati di ribellione o resistenza, di oltraggio o violenza contro i depositari della pubblica autorità o gli agenti della forza pubblica. »

Metto ai voti questo comma.

(La Camera approva.)

Sul numero terzo non c'è nessuno iscritto a parlare contro. Ne do lettura:

« 3° contro gli imputati dei delitti di fabbricazione, introduzione nel regno, vendita, porto o ritenzione d'armi, già condannati per ribellione o per violenza contro i depositari o gli agenti della forza pubblica. »

Però l'onorevole Mosca disse testè che sarebbe forse conveniente d'introdurre una modificazione in correlazione al secondo comma.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io acconsento che vi si inserisca la parola *resistenza*.

MOSCA. Per *ribellione, resistenza o violenza*, ecc. È una conseguenza necessaria della spiegazione data poco prima.

PRESIDENTE. Metto ai voti questo terzo comma così modificato.

(La Camera approva.)

« 4° Contro gli imputati di furto, truffa o frode con recidiva nel medesimo reato, punibile col carcere non minore di tre mesi. »

A questo comma l'onorevole Franzi propone un emendamento. Egli vorrebbe che si sopprimesse le parole *con recidiva nel medesimo reato*.

FRANZI. Io ho già espresso ieri alla Camera brevemente le ragioni che mi hanno determinato a proporre che, quando si tratta di ladri, siano recidivi o non recidivi, il giudice debba poter avere la facoltà di rilasciare mandato di cattura, se ciò crede conforme agli interessi della giustizia.

Non ritornerò quindi sulla considerazione che ho già fatto ieri. Mi permetta la Camera di aggiungerne una soltanto.

Si è detto ieri da alcuni oratori che ciò non conviene perchè abbiamo bisogno di fare delle economie, e naturalmente, tra l'enorme quantità di detenuti che abbiamo nelle nostre carceri, ci sono anche molti imputati di quei reati.

Si è pure ieri soggiunto che vi è una mole non

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1875

indifferente di processi pendenti contro persone arrestate.

Rispondo due parole alla questione d'economia. Io, sebbene stretto e rigoroso amatore delle economie, non ne ammetto nell'amministrazione della giustizia. Si spenda ciò che è necessario, ma si renda giustizia piena, completa, senza vincoli finanziari. In secondo luogo poi io credo che l'economia che si vorrebbe fare non si otterrebbe, perchè ciò che si risparmierebbe pel mantenimento dei carcerati si spenderebbe di più in aumento dei carabinieri e delle altre spese della pubblica sicurezza.

Quanto poi alla circostanza che vi sono molti detenuti in carcere in attesa di giudizio, è questo un fatto che io deploro, e lo deploro altamente; ma, mentre questa circostanza non può avere influenza sulla questione attuale, io mi permetterò anzi di cogliere volentieri quest'occasione per pregare l'egregio nostro guardasigilli di dichiarare alla Camera se egli non reputa opportuno di dare un eccitamento a che, da parte dei procuratori del Re, si continui sempre più a valersi della disposizione assai provvida contenuta nell'articolo 46 del Codice di procedura penale, in forza della quale hanno la facoltà di fare la citazione direttissima.

Questa disposizione attivata e praticata su più larga scala varrà certamente ad accelerare i processi ed a diminuire le detenzioni preventive.

Io spero che l'onorevole guardasigilli vorrà darmi una risposta soddisfacente in proposito.

Intanto prego la Camera d'accogliere favorevolmente il mio emendamento, mentre mi riservo di parlare sull'altro che ho proposto a questo stesso comma allorchè verrà posto in discussione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Darò risposta anzitutto all'ultima parte delle parole pronunciate dall'onorevole Franzì.

Non ho nessuna difficoltà, anzi mi farò un dovere di raccomandare, ciò che del resto il Ministero ha già fatto, ai procuratori del Re di valersi di quella provvida disposizione che li autorizza, nei casi di flagrante reato o quasi flagrante, a promuovere il procedimento assai spedito per citazione direttissima che giustamente l'onorevole deputato raccomanda.

Ma la presente disposizione non riguarda i casi di citazione direttissima promossa dal regio procuratore.

La disposizione non riguarda i casi di citazione direttissima per furto o truffa flagrante: qui la disposizione abbraccia, in genere, tutti gli imputati di furto o truffa che siano recidivi.

Io non mi tratterrò sui due argomenti dedotti dall'economia o dai molti processi pendenti. Sono

perfettamente d'accordo con l'onorevole Franzì che coteste sono considerazioni d'ordine affatto secondario. La giustizia si mantiene in una sfera molto più elevata. Noi non dobbiamo mai trascurare gli interessi dell'erario ogni volta che è possibile; ma dobbiamo loro assegnare quel grado d'importanza che loro è dovuta e nulla più. La giustizia sta al di sopra della finanza e non piglia norma, nell'esercizio della sua azione, dal numero più o meno grande di processi che ne possano derivare: a tutti quanti siano deve con eguale sollecitudine provvedere.

Premesse queste dichiarazioni su punti concordati, vengo alla vera questione. L'onorevole Franzì, preoccupandosi con ragione della necessità di usare rigore contro gl'imputati di furto o di truffa, vorrebbe che assolutamente si lasciasse libera la mano al giudice di colpirli con il mandato di cattura, ed egli usciva in questa esclamazione:

« Oh! quando si tratta di ladri, non bisogna essere indulgenti! »

Per verità, o signori, se si trattasse veramente di ladri, vale a dire di ladri convinti, io sarei interamente del parere dell'onorevole Franzì; i ladri devono essere trattati con rigore; ma qui si tratta di semplici imputati di furto, ed avviene, o signori, che si portano in carcere come ladri persone che ne escono poi innocenti, che furono vittima di equivoco, di malevolenza, d'invidia, di persecuzione: ed io ho veduto persone di servizio poste in carcere per denuncia di furto fatta da padroni che erano peggiori dei servi incolpati contro verità. E questi infelici, usciti dal carcere, a quale porta, o signori, picchieranno ancora per trovare servizio? Sono disonorati dal carcere; e comunque la giustizia li abbia dichiarati innocenti, tuttavia un marchio di vergogna rimane loro impresso sulla fronte: sono divenuti oggetto di diffidenza.

Di queste conseguenze io mi preoccupo, e sono persuaso che, ben riflettendovi, anche l'onorevole Franzì vorrà tenerne tutto quel conto che si meritano, e si convincerà che per reprimere i ladri o i truffatori con severità non occorre di imprigionarli quando la loro reità non è ancora dimostrata col pericolo di punire non ladri o truffatori, ma persone ingustamente tradotte come tali davanti alla giustizia.

Che se invece si tratti di chi fu già una volta dichiarato ladro o truffatore, di chi è recidivo, e per conseguenza soffri già una condanna per furto o truffa, allora siamo davvero nel caso di cui si preoccupa l'onorevole Franzì; e in tal caso siamo pure severi, poichè lo possiamo fare senza tema di macchiare una riputazione pura, di disonorare un cittadino onesto. Abbiamo una riputazione che è

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1875

già macchiata, e perciò la giustizia non ha più uguale dovere di rispettare la libertà individuale di chi se ne è reso indegno dando alla società grave motivo di tenerla pericolosa.

MOSCA. Ritengo che anche qui la parola *frode* sia stata usata per fare riscontro alla parola *truffa*, in vista del Codice penale toscano; ma con una parola più grave, perchè noi abbiamo anche nel nostro Codice penale i *reati di furto*, particolarmente designati *frode* in toscano, e la *truffa* in questo caso non vorrebbe dire ancora che fossero imputati di *furto* o *truffa*.

Invece qui un giudice potrebbe credere che sia anche applicata la stessa sanzione al reato ben diverso e ben minore di *frode* per il Codice penale italiano.

Io quindi desidero che sieno fatte dichiarazioni esplicite le quali varranno quello che potranno valere, ma che mettano in sodo che la parola *frode* è intesa unicamente nel senso del Codice penale toscano come equivalente al *reato di truffa*; e forse sarà bene che la Commissione si occupi di togliere a questo riguardo ogni equivoco dalla legge.

Già questa sarà una legge che darà luogo molto probabilmente a rimedio, perchè, dopo che sarà stata votata articolo per articolo, la Commissione dovrà farvi dei riempimenti onde escludere qualsiasi dubbio; ma intanto io dico che si deve tenere per bene assodato che questo altro non è che la *frode* nel senso del Codice toscano. Era mia intenzione anche di parlare contro l'emendamento proposto dall'onorevole Franzì, ma dopo le così belle e calorose parole del ministro guardasigilli, io ritengo che nessuna confusione sarà più possibile di fare in questa Camera fra quelli che sono ladri e truffatori e fra quelli invece che hanno avuto la disgrazia di essere imputati, forse iniquamente, di furto o di truffa.

FRANZI. L'onorevole guardasigilli ha detto che io ho usato la parola ladro parlando di un prevenuto di furto. Egli mi ha osservato poter accadere benissimo che persone innocenti siano messe in carcere, e quindi ne escano col marchio di un'immeritata infamia sulla fronte. È ovvio innanzitutto che, usando la parola ladro, io la usavo in senso improprio, se si vuole, ma evidentemente nel senso di un prevenuto di furto riguardo al quale l'autorità giudiziaria abbia raccolto dati sufficienti per rilasciare un mandato di cattura.

Or bene, rispondendo alla obiezione dell'onorevole ministro, io prego la Camera di riflettere a questa anormale condizione di cose che ci stabilirebbe la legge attuale. Allo stato della nostra legislazione conservata, un imputato di furto flagrante non

solo può, ma deve essere arrestato, quando la pena supera i tre mesi di carcere, da un qualsiasi agente della pubblica forza. Gli articoli 60 e 64 del Codice di procedura penale danno l'ordine agli agenti della pubblica forza di arrestare qualunque persona colta in flagrante reato... (*Rumori a sinistra*) Mi lascio finire, onorevoli avversari, e allora comprenderanno il mio ragionamento.

... colta in flagrante reato, quando la pena superi i tre mesi di carcere.

Voci a sinistra. Parla di flagranza.

PRESIDENTE. Non interrompano.

FRANZI. Li ho pregati di lasciarmi finire. Se m'interrompono, non c'intenderemo mai...

PRESIDENTE. Continui, continui, onorevole Franzì.

Voci. Parli! parli!

FRANZI. Ora io domando se la facoltà che si concede ai delegati della sicurezza pubblica, ai carabinieri reali, alle guardie di sicurezza pubblica, ai sindaci, alle guardie campestri, di fare su due piedi un arresto, possa negarsi all'autorità giudiziaria, *causa cognita*, ossia dopo che ha istruito il processo, dopo che ha sentito i testimoni, dopo che ha assunto informazioni sul merito della causa.

Parmi che queste due disposizioni non armonizzino punto fra di loro. Ho udito testè i miei onorevoli avversari dirmi: ma badate che non si possono arrestare che in caso di flagranza del reato. Eh, signori, sappiamo tutti qual è la definizione del reato flagrante o quasi flagrante, ce la dà chiara il Codice di procedura penale.

Secondo l'articolo 47 del Codice di procedura penale, è flagrante non solo il reato che si commette in quel momento, ma anche quello che è stato commesso poco prima, quello che sia seguito dal clamore pubblico, non che il caso sia tenuto con armi od effetti attinenti al reato.

Or bene, credete voi, o signori, che non vi siano proprio pericoli per la libertà individuale in siffatti arresti? L'agente della pubblica forza, quando arresta per un flagrante reato, se il reato si sta commettendo in quel momento (notate bene), deve essere giudice di questa importante questione, quale è la pena da applicarsi al reato, se cioè essa superi o no quella di tre mesi di carcere?

Valente giurista e distinto magistrato, come è il guardasigilli, converrà con me che queste indagini sono spesso difficili per i giureconsulti; figuriamoci per gli agenti della pubblica forza.

Quando poi si tratta di reati che non si consumano in quel momento, ma che si sono consumati poco prima, e che tuttavia la legge considera come flagranti, è molto più facile commettere degli errori.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1875

Quando si è commesso un reato, comincia di solito un clamore nel popolo, e poi comincia uno a susurrare nell'orecchio di un altro una parola sospettosa (qualche volta detta per salvare chi primo la dice); questa voce sinistra, trasmessa dalla malevolenza o dall'interesse, passa dal secondo al terzo; il racconto, sulle prime discorde, acquista poco per volta l'apparenza dell'uniformità; la storia si aggiusta, la fede dell'uno forma la fede dell'altro e la epidemia degli eco acquista l'apparenza di una prova. E questo, o signori, è talvolta il flagrante reato pel quale la forza pubblica può trascinare in carcere un innocente.

Creiate voi più pericoloso questo supposto marchio d'infamia immeritata sulla fronte, di cui parlava il ministro, o quello prodotto dalla cattura ordinata con calma, dopo istrutto il processo, dall'autorità giudiziaria? A voi la non ardua risposta.

Signori, ho voluto giustificare i motivi che mi hanno spinto con profondo convincimento a proporre questo emendamento.

Del resto, siccome vedo che il ministro e la Commissione non accettano emendamenti, e la maggioranza della Camera non si mostra oggi propizia ad emendare la legge, io non voglio esporre le mie proposte ad essere rigettate, e le ritiro.

Dichiaro però che, conservando la mia opinione, e nessuna disciplina potendo indurmi ad agire contro la mia coscienza, non darò il mio voto alla legge.

SAMARELLI. Io sono nello stesso ordine d'idee dell'onorevole Franzi, e ne dico subito la ragione, traendola dall'articolo 187 del Codice di procedura penale.

Quivi si prescrive che, nel corso della istruzione penale, mentre sopra semplici indizi di reità si abbia facoltà dal giudice inquirente di rilasciare il mandato di comparizione contro l'imputato, non si potrà lasciare mandato di cattura, nè convertire il mandato di comparizione in quello di cattura, se non quando concorrano prove ed indizi sufficienti di reità, e precedano le conclusioni del pubblico Ministero.

Non è dunque esatto supporre dei casi in cui il mandato di cattura si rilasci sopra semplici indizi. La legge ha ben distinto il caso in cui si può rilasciare il mandato di cattura dal caso in cui si deve rilasciare il solo mandato di comparizione.

Nei casi ben gravi, a cui accenna l'onorevole guardasigilli, lungi di vedere un difetto nella legge, si vedrà una colpa nel giudice, se avrà rilasciato il mandato di cattura sopra semplici indizi.

Io dunque non mi preoccupo delle considerazioni dell'onorevole guardasigilli; mi preoccupo invece

delle osservazioni che faceva l'onorevole Franzi, che cioè, quando si tratta di furti od altri reati infamanti, i quali, commessi una volta, si commettono la seconda e la terza, bisogna che il legislatore sia più rigoroso, e quindi persisto nell'appoggiare la proposta dell'onorevole Franzi, ossia che si potrà rilasciare il mandato di cattura contro gli imputati di furto, truffa o frode, punibili col carcere maggiore di tre mesi, sia che fossero o no recidivi.

PRESIDENTE. Ma l'onorevole Franzi lo ritira?

FRANZI. Ritiro questo e tutti gli altri emendamenti.

SAMARELLI. Lo riprendo io.

PRESIDENTE. Non può; il regolamento lo vieta.

Non mi resta perciò che da mettere ai voti il paragrafo 4 del seguente tenore:

« 4° Contro gli imputati di furto, truffa o frode, con recidiva nel medesimo reato, punibile col carcere maggiore di tre mesi. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non ho nessuna difficoltà di dichiarare, ciò che è la verità, che cioè la parola *frode* qui è usata come equivalente a quella di *truffa*, perchè, come ha notato l'onorevole Mosca, nel Codice penale toscano la parola *frode* è adoperata per significare ciò che l'altro Codice penale del 1859 appella *truffa*.

Ora viene un'aggiunta dell'onorevole Di Pisa.

DI PISA. La ritiro.

PRESIDENTE. Dunque metto ai voti il paragrafo 4. (La Camera approva.)

« 5° contro gli stranieri imputati di un delitto commesso nel regno e punibile col carcere maggiore di tre mesi. »

C'è un emendamento dell'onorevole Franzi.

FRANZI. Lo ritiro.

SULIS. Io vedo mal volentieri esclusi gli stranieri dal beneficio di questa legge, e propongo che anche per loro sia la legge applicata. Infatti, signori, quando fu elaborato il nostro Codice civile, il medesimo ebbe dappertutto moltissimi encomi, appunto perchè nell'assegnare i diritti giudiziari agli stranieri, interpretò benignamente le regole del diritto internazionale privato. Ora io non veggio perchè quella larghezza si voglia togliere in questa occasione. È vero che il diritto internazionale privato stabilisce che ogni Stato può e deve applicare le sue leggi punitive contro gli stranieri per i reati commessi da loro nel suo territorio; ma al mio modo di vedere sarebbe una ingiustizia aggravare la pena ad uno straniero, solo perchè è straniero; e quindi mi pare ingiusto privarli del beneficio di questa legge, tanto più che essa riguarda uno dei diritti primordiali dell'uomo, la libertà individuale,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1875

il riconoscimento cioè dell'inviolabilità dell'umana personalità.

A questa considerazione d'ordine generale e di universale diritto, ne aggiungo un'altra, ed è questa. Facendosi da noi questa restrizione verso gli stranieri, temo assai che i nostri cittadini negli altri Stati sieno nello stesso modo trattati. Se mai un nostro concittadino trovandosi nel Belgio o in Francia, avesse la sventura d'incorrere in un'accusa penale; quantunque in quei paesi vi sia la libertà provvisoria e la restrizione dei casi di cattura, pure egli non potrebbe invocare per sè questo beneficio, perchè potrebbe sentirsi rispondere, che Belgi e Francesi non sono dichiarati pari ai cittadini italiani in Italia: e pur troppo, la reciprocità è la norma generale in siffatte cose.

Pertanto io vorrei che si riguardasse la cosa, non puramente dal lato del diritto assoluto, ma della convenienza internazionale. Io penso che sia giustizia ed equità il cancellare questo comma dall'articolo 5 e ne faccio proposta.

DE DOMINICIS, relatore. La Commissione non può accettare la seppessione proposta dall'onorevole Sulis.

È vero che il nostro Codice civile con un progresso veramente felice accorda allo straniero tutti i diritti civili che si accordano al cittadino; però se vi è caso in cui lo straniero non possa equipararsi al cittadino, è appunto quello che concerne la libertà all'imputato che il progetto ministeriale accorda in materia correzionale. Signori, se la fuga per un cittadino è molto difficile ed assai laboriosa, non è così per lo straniero, il quale potrà sottrarsi alle ricerche della giustizia punitiva senza alcun disagio con ogni facilità.

Del resto anche il giure romano aveva il *judicatum solvi* per lo straniero, appunto perchè quelle condizioni che assicurano la responsabilità del cittadino nelle contestazioni a suo carico, mancano del tutto nello straniero.

Quindi la Commissione insiste perchè venga mantenuto il numero 5 dell'articolo 182.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi unisco alla Commissione.

PRESIDENTE. La Commissione aveva proposto altri emendamenti a questo articolo?

DE DOMINICIS, relatore. No.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti il paragrafo 5°.
(La Camera approva.)

Segue l'ultimo capoverso dall'articolo 182, che comincia colle parole:

« Negli altri reati il giudice può rilasciare mandato di comparizione ovvero di cattura, ed ha facoltà di convertire... »

L'onorevole Mosca propone un'altra redazione e vorrebbe che si dicesse: « trattandosi di altri crimini il giudice può rilasciare mandato di comparizione. »

MICHELINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Permetta, onorevole Michelini.

Onorevole Mosca, mantiene questo emendamento?

MOSCA. Mantengo questo emendamento, il quale è accettato anche dalla Commissione e non fa che migliorare la redazione dell'articolo anteriore.

PRESIDENTE. È una modificazione di redazione.

MOSCA. Che precisa meglio la materia.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non veggio ostacolo ad aderire alla proposta dell'onorevole Mosca, siccome quella che realmente mette in armonia la locuzione di questo capoverso col rimanente dell'articolo. Essendo ora la cattura limitata alla parte criminale, sta bene che invece di parlare di reati in genere si parli soltanto di crimini, siccome quelli a cui la cattura d'ora innanzi dovrà per regola essere applicata.

PRESIDENTE. Allora si dirà: « Trattandosi degli altri crimini, » invece di dire « degli altri reati. »

La Commissione accetta?

DE DOMINICIS, relatore. Accetta.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Pregherei però l'onorevole Mosca di vedere se non convenga dire *crimini*, invece di *altri crimini*.

Sta bene che si dicesse *degli altri reati* quando colla parola *reati* si volevano comprendere tutte le infrazioni della legge penale; ma ora che nel paragrafo che precede si parla di delitti, pare che non sarebbe esatto il dire: *degli altri crimini*.

MOSCA. Scusi, ma io ho dovuto dire *trattandosi degli altri crimini* per la ragione che l'articolo 182 parla pure di un crimine per il quale il giudice deve rilasciare solamente il mandato di comparizione e non il mandato di cattura. « Se si tratta di delitto, ovvero di *crimine* punibile colla sola pena, ecc. »

Ecco il motivo per cui mi pare opportuno di proporre la variante: « trattandosi degli altri crimini. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Accetto.

PRESIDENTE. Allora il penultimo capoverso dell'articolo 182 comincerà così:

« Trattandosi di altri crimini, il giudice può rilasciare, ecc. »

Ora, c'è ancora un emendamento al penultimo capoverso di quest'articolo dell'onorevole Auriti, il quale propone che dopo la parola « detenzione » si aggiungano le seguenti:

« Per i crimini non punibili colla sola pena dell'interdizione dai pubblici uffici e pei delitti punibili col carcere maggiore di tre mesi, potrà il giu-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1875

dice, per l'interrogatorio, pei confronti e per le riconoscizioni, spedire col mandato di comparizione ordine alla forza pubblica di tradurre l'imputato innanzi ad esso giudice, il quale sarà tenuto di rilasciarlo immediatamente in libertà dopo compiuti quegli adempimenti, se non sia il caso di convertire il mandato di comparizione in mandato di cattura.

« Ove l'imputato di crimine sia fra le persone indicate nel primo numero dell'articolo 206 e nell'articolo 105 della legge di pubblica sicurezza, il giudice rilascerà mandato di cattura. »

Il resto come nell'articolo attuale.

AURITI. Signor presidente, questo emendamento si connette con altri due emendamenti relativi allo stesso punto, cioè emendamento all'articolo 184 ed altro emendamento all'articolo 404 del Codice di procedura penale, de' quali articoli non si occupa il progetto ministeriale. Questi tre emendamenti attaccano in certo modo il sistema fondamentale di tutto l'articolo per 182 indurre in esso delle gravi modificazioni.

PRESIDENTE. Io non posso procedere che in un modo, onorevole Auriti. Ella vuole che una modificazione all'articolo 184 ed all'articolo 185 sia presentata come modificazione all'articolo 182...

AURITI. Permetta: il progetto in discussione procede in questo modo: invece di proporre gli articoli di una nuova legge che stia da sé, si prende il Codice di procedura penale ora in vigore e si dice quali sono gli articoli di questo Codice che debbono essere modificati. Dovendo seguire questo metodo, non posso modificare il sistema dell'articolo 182 senza proporre contemporaneamente altre modificazioni ad altri articoli della procedura penale.

Queste tre modificazioni connesse tra loro, e dipendenti da un'idea che è il loro fondamento comune, vorrei esporle di seguito.

PRESIDENTE. L'articolo sul quale è aperta la discussione è il 182, ed al medesimo deve limitarsi ogni proposta.

PRESIDENTE. Non posso lasciar mettere in discussione altro che modificazioni relative all'articolo 128

Riservi a tempo opportuno le modificazioni che ella intende fare agli altri articoli.

AURITI. Nel mezzo dell'articolo 182 propongo la aggiunta di un capoverso, di cui espongo la ragione. Di più propongo altri articoli oltre quelli inseriti nel progetto ministeriale.

PRESIDENTE. Onorevole Auriti, si limiti a quanto concerne l'articolo 182.

Per quel che riguarda l'articolo 183 gli onorevoli Antonibon e Mosca propongono modificazioni, le quali saranno discusse in occasione degli articoli cui le medesime si riferiscono.

La prego pertanto, quanto alle proposte che ella intende fare sugli altri articoli, ad aspettare che essi vengano in discussione.

Per ora non si tratta che dell'articolo 182.

NICOTERA. Ritiri la sua proposta.

AURITI. Il concetto dell'articolo 182 è il seguente:

« In rapporto alle spedizioni di mandati di cattura... »

DE DOMINICIS, relatore. Mi permetta una dichiarazione, onorevole presidente. (*L'onorevole Auriti si arresta*)

PRESIDENTE. Onorevole Auriti, svolga la sua proposta.

AURITI. Ho veduto alzarsi l'onorevole relatore.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore desidera parlare, ma non posso togliere a lei la parola. Parlerà in seguito.

AURITI. Nel sistema attuale di procedura è regola generale che pei delitti puniti con pena del carcere oltre a tre mesi, si può spedire mandato di cattura. Ma, per regola generale, spedito il mandato di cattura, l'imputato può domandare la libertà provvisoria. La libertà provvisoria è, in questo caso, un diritto dell'imputato, il quale deve allora essere scarcerato con cauzione o senza, e salvo i casi di eccezione.

Il progetto in esame toglie pei delitti la facoltà di spedire il mandato di cattura, tranne pei cinque casi or ora discussi.

Lo scopo di questa proposta è di evitare la detenzione preventiva, ed io sono perfettamente d'accordo col progetto, escludere cioè la cattura nei casi in cui la libertà provvisoria è un diritto. Ma il mandato di cattura che ora si spedisce produce alcuni altri effetti, i quali potrebbero sussistere indipendentemente dall'esclusione della detenzione preventiva. Come conseguenza del mandato di cattura attuale c'è l'interrogatorio immediato dell'imputato, mentre, secondo il progetto, questo interrogatorio non potrebbe avere luogo se non dopo il mandato di comparizione, e quando il mandato di comparizione non fosse eseguito.

In secondo luogo c'è pel mandato di cattura, ora spedito, la possibilità di imporre all'imputato nella concessione della libertà provvisoria, l'allontanamento dal luogo del commesso reato; ed infine c'è il vincolo della cauzione.

Io mi riservo di parlare in altro momento, secondo l'ordine prescritto alla discussione, di queste due altre conseguenze del mandato di cattura, e mi occupo ora del primo punto. Escluso il mandato di cattura come mezzo di portare l'imputato nel carcere, cessa l'importanza dell'altro scopo che noi volevamo raggiungere, cioè di poterne avere l'in-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1875

terrogatorio immediato? Adottandosi l'articolo ministeriale ne viene questa conseguenza, che per tutti i reati punibili col carcere fino a cinque anni, tranne pochi casi di eccezione, non si potrà cominciare se non colla spedizione del mandato di comparizione, ed il mandato di cattura non potrà spiccarsi se non quando al mandato di comparizione non si fosse ottemperato.

Ora, io domando, ci può essere o no necessità di avere un interrogatorio immediato dell'imputato senza questa prevenzione, che lo metta in guardia, del mandato semplice di comparizione?

A questo provvede il mio emendamento, il quale ammette che nei casi di urgenza, per gli interrogatorii, per i confronti e per le ricognizioni, il mandato di comparizione possa essere unito con un ordine alla forza pubblica di accompagnare l'imputato dinanzi al magistrato, perchè si proceda all'interrogatorio, ai confronti ed alla ricognizione, quindi lo si lasci libero immediatamente.

Io domando agli oppositori se ci sia in Europa una sola legislazione nella quale questo diritto sia negato.

Si è fatto menzione più volte della legislazione inglese. Lasciamo da banda la parte che ci può essere di barocco e di speciale nelle forme, alcuna fiata antichate, di quella legislazione. Ma in fatto di libertà individuale la legislazione inglese si riassume in due parole: la massima facilità a prendere un imputato e presentarlo davanti all'autorità che procede, onde venga interrogato, onde si facciano tutte le ricognizioni possibili, e nel tempo stesso la massima difficoltà a consentire che l'imputato sia assoggettato al carcere preventivo... (*Rumori*)

PISSAVINI. Tutto questo non ha a che fare coll'articolo 182.

AURITI. La detenzione preventiva non è che una restrizione della libertà individuale, senza ragione, nei casi non gravi.

Se in Inghilterra la facoltà dell'arresto è così estesa, è perchè si riduce a portare l'imputato davanti all'autorità che procede per gli interrogatorii, per i confronti e per le ricognizioni immediate.

PISSAVINI. Questo lo vedremo un'altra volta.

AURITI. Ora, io domando se a questo noi dobbiamo rinunciare, se si possa dire che sia necessario dar tempo all'imputato di sapere quale è l'oggetto dell'istruzione, di dargli tempo a fare i suoi conti e rendersi latitante.

Convengo che nei casi non gravissimi l'imputato non si nasconderà per non ricomparire più, ma si nasconderà, se sarà avvisato col mandato semplice di comparizione, per quel tempo che è necessario acciò il confronto non avvenga subito, perchè l'in-

terrogatorio non sia immediato, la ricognizione non abbia luogo in un certo momento.

E, per sostenere questa mia proposizione, ristretta ai casi di urgenza e per eccezione, lo ripeto di nuovo, prego gli oppositori a citarmi una sola legislazione in Europa in cui questo diritto non ci sia.

DE DOMINICIS, *relatore*. La Commissione non può accettare la discussione di un emendamento che non è modificazione, ma cambiamento sostanziale; dappoichè al mandato di comparizione e al mandato di cattura si vorrebbe aggiungerne un terzo, il mandato che chiamasi *di accompagnamento*. È questa una questione gravissima, che non possiamo accettare lì per lì, essendo anche l'ora ben tarda.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sono certamente apprezzabili le ragioni che hanno indotto l'onorevole Auriti a fare la sua proposta; ma credo che essa non sia pertinente all'argomento di cui trattiamo. Si può discutere, se convenga o no introdurre nella procedura penale il mandato di accompagnamento accanto ai mandati di comparizione e di cattura. Alcune legislazioni, anzi il maggior numero di esse, lo ammettono; ma l'onorevole Auriti ben sa che la nostra legislazione non lo ammette; cosicchè abbiamo contrario il sistema della legislazione nazionale. Ed è per buone ragioni che non fu ammesso da noi il mandato di accompagnamento, quando si fece il Codice di procedura penale; si è creduto che fosse come una ruota che, se poteva avere qualche utilità, non era tuttavia necessaria.

Noi abbiamo il mandato di comparizione; nel caso di disobbedienza, esso si converte nel mandato di cattura, e in questa guisa si raggiunge lo scopo del mandato di accompagnamento, detto dai Francesi *mandat d'amener*.

Dunque un giudice il quale in materia correzionale creda necessario o conveniente di sentire l'imputato, di esaminarlo, procedere a confronti o ricognizioni, lo chiamerà con mandato di comparizione; se non obbedirà al mandato di comparizione, questo sarà convertito in mandato di cattura.

Quindi pregherei l'onorevole Auriti a non insistere sulla sua proposta. Noi avremo in tempo forse non lontano a occuparci di una riforma più larga del Codice di procedura penale, e allora sarà occasione più opportuna di esaminare la sua proposta; ma ora non credo che sia una materia intimamente, necessariamente connessa con quella che discutiamo; e quindi parmi che possiamo dar corso a questa legge senza introdurre quel nuovo elemento che desidererebbe l'onorevole Auriti.

Voci. Ai voti!

PRESIDENTE. Onorevole Auriti, ritira o mantiene?
AURITI. Fintantochè per tutti i delitti portanti a

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1875

pena oltre i tre mesi di carcere era data la facoltà dell'arresto, io convengo che questo mandato di accompagnamento sarebbe stato inutile, imperocchè il nostro mandato di cattura era essenzialmente revocabile. Ma ora che per tutti i delitti portanti sino ai cinque anni di carcere, salvo le cinque eccezioni all'articolo 182, è vietata la spedizione del mandato di cattura, parmi che la facoltà di unire, in caso di urgenza, al mandato di comparizione l'ordine alla forza pubblica dell'accompagnamento per l'interrogatorio immediato dell'imputato pe' confronti, per le ricognizioni, sia una necessità.

PRESIDENTE. Dunque ritira la sua proposta?

AURITI. La mantengo.

PRESIDENTE. Prego la Camera di avvertire che l'onorevole Auriti al penultimo capoverso dell'articolo 182 propone che si dica: (*Vedi sopra*)

Questo emendamento aggiuntivo racchiude un concetto il quale poi trova la sua esplicazione anche in altre proposte che furono da lui presentate. Ma di queste si parlerà dopo.

Metto ai voti questo emendamento dell'onorevole Auriti.

(È respinto.)

DE DOMINICIS, relatore. La Commissione, per mettere in armonia questo capoverso col numero 1 dell'articolo 182, in cui si dice che il giudice potrà rilasciare mandato di comparizione ovvero di cattura contro le persone indicate nel numero 1 dell'articolo 206 del Codice di procedura penale, e dell'articolo 105 sulla legge di pubblica sicurezza, propone di aggiungere queste ultime parole al capoverso che si sta discutendo.

PRESIDENTE. Qual è l'emendamento?

DE DOMINICIS, relatore. Non è un emendamento, è un'aggiunta.

PRESIDENTE. Va bene, ma la dichiaro.

DE DOMINICIS, relatore. Dopo le parole: « ove l'imputato sia tra le persone enunciate nella prima parte dell'articolo 206, » aggiungansi le parole: « e dell'articolo 105 della legge di pubblica sicurezza. »

PRESIDENTE. Rileggo dunque l'articolo 182:

« Se si tratta di delitto ovvero di crimine punibile colla sola pena della interdizione dai pubblici uffici, il giudice rilascerà mandato di comparizione.

« Potrà anche rilasciare mandato di cattura:

« 1° contro le persone indicate nel n° 1 dell'articolo 206 del Codice di procedura penale e nell'articolo 105 della legge sulla sicurezza pubblica, quando siano imputate di un delitto punibile col carcere maggiore di tre mesi;

« 2° contro gli imputati di ribellione o resistenza,

di oltraggio o violenza ai depositari della pubblica autorità, od agli agenti della forza pubblica;

« 3° contro gli imputati dei delitti di fabbricazione, introduzione nel regno, vendita, porto o ritenzione di armi, già condannati per ribellione o resistenza, o per violenza contro i depositari o gli agenti della forza pubblica;

« 4° contro gli imputati di furto, truffa o frode con recidiva nel medesimo reato, punibile col carcere maggiore di tre mesi;

« 5° contro gli stranieri imputati di un delitto commesso nel regno e punibile col carcere maggiore di tre mesi.

« Trattandosi di altri crimini, il giudice può rilasciare mandato di comparizione, ovvero di cattura, ed ha facoltà di convertire il mandato di comparizione in quello di cattura dopo avere interrogato l'imputato, semprechè emergano circostanze che dimostrino la necessità della di lui detenzione. Ove l'imputato sia tra le persone enunciate nella prima parte dell'articolo 206 del Codice di procedura penale e dell'articolo 105 della legge sulla sicurezza pubblica, il giudice rilascerà mandato di cattura.

« Rilascerà parimente mandato di cattura contro l'imputato di crimine che non abbia domicilio, nè residenza fissa nello Stato, o che siasi allontanato dalla sua residenza con la fuga. »

Metto ai voti l'articolo 182.

(La Camera approva.)

Ora, l'onorevole Mosca propone qualche emendamento all'articolo 183, per il quale non è proposta variazione, nè dalla Commissione, nè dal Ministero.

MOSCA. L'articolo 183 del Codice di procedura penale contiene una disposizione, la quale aveva ragione di essere in un sistema più ristretto di libertà personale, ma che ora non l'ha più per certo in presenza di questa legge, che può essere modificata con vantaggio generale, compreso quello della giustizia.

La disposizione dell'articolo 183 del Codice di procedura penale, è questa:

« Se l'imputato contro il quale fu rilasciato mandato di comparizione per reato punibile con pena non minore del carcere, in via principale, non comparisce e non giustifica un legittimo impedimento, il mandato di comparizione sarà convertito in quello di cattura. »

La Camera ha inteso che la nostra procedura penale non contempla che due specie di mandati: il mandato di comparizione e il mandato di cattura.

Quando sia stato rilasciato (noto che qui si dovrebbe dire notificato, perchè se è rilasciato e non notificato, il mandato per certo non ha forza di comando per la persona contro il quale è diretto; ad

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1875

ogni modo però s'intende nella pratica che rilasciato vale notificato); quando dunque sia stato notificato un mandato di comparizione e che colui a cui è stato ingiunto di comparire non siasi presentato, il giudice non ha altro da fare, anzi non deve, nè può fare altro che convertire il mandato di comparizione in quello di cattura.

Ora, siccome accade che i mandati di comparizione vengono consegnati alle persone della casa dell'individuo al quale è diretto, e siccome pure accade altresì che il mandato sia ad ora fissa, ne consegue che colui al quale è ingiunto di comparire, può, senza nessuna sua colpa e senza avere avuto la menoma intenzione di disubbidire all'ordine del mandato, trovarsi nella situazione di vedersi spiccato contro un mandato di cattura, io non voglio impedire al giudice che spicchi questo mandato di cattura, quando egli avrà delle buone ragioni per credere che il rinnovamento di un mandato di comparizione possa rimanere sterile, come è rimasto il primo; ma voglio solamente togliergli quest'obbligo che può essere anche contrario alle sue convinzioni ed al quale nondimeno egli non potrebbe sottrarsi.

Io quindi mi limito a proporre che, invece di dire « il mandato di comparizione sarà convertito in quello di cattura, » si dica: « il mandato di comparizione potrà essere convertito in quello di cattura. »

PISSAVINI. Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

INDELLI. Accetta.

PRESIDENTE. Accetta l'onorevole ministro?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Accetto pure io perchè mi pare che la disposizione così variata raggiunga egualmente il suo scopo.

Il giudice avrà sempre il mezzo di convertire il mandato di comparizione in quello di cattura, e non sarà obbligato a farlo dal precetto imperativo della legge nel caso in cui non credesse opportuno di ricorrere a tale mezzo di rigore.

PRESIDENTE. L'onorevole Mosca propone che invece delle parole: « il mandato di comparizione sarà convertito in quello di cattura, » si dica: « il mandato di comparizione potrà essere convertito in quello di cattura. »

Metto ai voti questo emendamento accettato dall'onorevole ministro e dalla Commissione.

(La Camera approva.)

Onorevole Auriti, ella aveva proposto un emendamento all'articolo 184.

Lo mantiene?

AURITI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. L'onorevole Auriti ha proposto questo emendamento all'articolo 184 del Codice di

procedura penale su cui nè Ministero nè Commissione hanno fatto alcuna proposta di variazione.

« Quando il giudice istruttore abbia rilasciato mandato di comparizione per reato punibile con carcere maggiore di tre mesi che non dia luogo a spedizione di mandato di cattura, può contemporaneamente o nell'ulteriore seguito della istruzione ordinare, ove le circostanze lo esigano, che l'imputato si tenga lontano da un determinato luogo sotto pena della conversione del mandato di comparizione in mandato di cattura, ecc., salvo il disposto dell'articolo 213. »

La Commissione l'accetta?

DE DOMINICIS, *relatore*. Lo respinge.

PRESIDENTE. Onorevole Auriti, lo mantiene o lo ritira?

AURITI. Siccome il parere della Camera si è già manifestato contrario ad una prima modificazione del progetto dipendente da analogo ordine d'idee, così io ritiro questo mio emendamento.

PRESIDENTE. Leggo ora l'articolo 185, redatto dal Ministero.

La Commissione mantiene la sua redazione o accetta quella del Ministero?

DE DOMINICIS, *relatore*. La Commissione accetta la redazione del Ministero.

PRESIDENTE. Sta bene: ne do dunque lettura.

« Nel corso della istruzione dovrà il giudice istruttore, sulla istanza dell'imputato ed anche d'ufficio, previe conclusioni del Pubblico Ministero, revocare il mandato di cattura, ancorchè eseguito, quando dagli atti della istruzione venga escluso il titolo del reato pel quale il mandato fu rilasciato, ovvero vengano infirmate le prove e gli indizi di reità che diedero luogo al mandato. »

« Il pubblico Ministero e l'imputato possono impugnare, col mezzo della opposizione innanzi la sezione d'accusa, la ordinanza del giudice istruttore contraria alle rispettive conclusioni od istanze. »

L'onorevole Di Pisa ha proposto un emendamento.

DI PISA. Il mio emendamento riguarda una redazione diversa.

PRESIDENTE. L'onorevole Di Pisa vorrebbe che dopo le parole « ancorchè eseguito, quando dagli atti della istruzione venga escluso il titolo del reato, » si dica: « il titolo o quelle circostanze del reato. »

DI PISA. Si può venire alla revocazione del mandato di cattura non solo per l'esclusione del titolo del reato, perchè può essere che cambi non il titolo del reato, ma cambino le circostanze del medesimo. In questo caso...

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1875

Voci dal banco della Commissione. È espresso nell'articolo. C'è tutto.

DI PISA. In quale articolo?

PISSAVINI. Nel 185.

PRESIDENTE. Onorevole Di Pisa, ritira il suo emendamento?

DI PISA. Amerei di sentire quel che ne pensa la Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, la Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Di Pisa?

DE DOMINICIS, *relatore.* La Commissione non lo accetta, poichè le sembra che sia già incluso nell'articolo il pensiero dell'onorevole Di Pisa.

Voci. Lo ritiri! lo ritiri!

DI PISA. Ritiro il mio emendamento, prendendo atto delle dichiarazioni interpretative della Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Samarelli propone questa redazione:

« Art. 185. Nel corso dell'istruzione, dovrà il giudice istruttore, previa conclusioni del pubblico Ministero, rivocare il mandato di cattura, ancorchè eseguito, quando dagli atti dell'istruzione venga escluso il titolo del reato pel quale il mandato fu rilasciato, ovvero vengano infirmate le prove e gli indizi di reità che diedero luogo al mandato.

« Il pubblico Ministero può impugnare, col mezzo della opposizione innanzi la sezione di accusa la ordinanza del giudice istruttore contraria alle sue conclusioni. »

SAMARELLI. Io vorrei richiamare l'attenzione del guardasigilli e di tutta la Camera sopra la portata che avrebbe quest'articolo 185, così come è scritto.

Con esso si concede una sconfinata facoltà all'imputato di fare istanza al giudice istruttore, fino a che dura la istruzione, affinchè revochi il mandato di cattura, anche quando non sia ancora eseguito. E ciò in una doppia ipotesi: o quando muta il titolo del reato, o quando le prove sono infirmate. Che cosa importa questa facoltà? Certo la istanza che dovrebbe presentare l'imputato non potrebb'essere una domanda fatta senza spiegarne i motivi, perchè, se così fosse, codesta domanda, oltre che non avrebbe serietà, potrebb'essere con pari leggerezza e per solo capriccio ripetuta le cento volte durante una istruzione. Bisogna dunque che essa sia necessariamente motivata, specialmente quando si creda che nel processo gli indizi e le prove manchino, o che si siano affievolite. Ed a ciò fare, bisogna che si abbia cognizione del processo penale. Ecco una seconda facoltà che io veggio naturalmente derivata dalla prima a favore dell'imputato. Intendete voi accordargliela? Lo domando principalmente all'illustre guardasigilli.

Sento suggerirmi da taluni, essere per legge vietato all'imputato di esaminare o di fare esaminare gli atti del processo prima che la istruzione non sia compiuta. Ed io aggiungo, essere stabilito negli articoli 422 e 423 del Codice di procedura penale, che solamente dopo che il procuratore generale avrà fatte le requisitorie in merito, chiedendo alla sezione di accusa che fosse dichiarata la imputazione a carico del prevenuto, a questo sia lecito di fare osservare da un avvocato gli atti del processo, per presentare quelle memorie che crederà utili. Ma, ripeto ancora una volta, che una simile facoltà deriverebbe necessariamente all'imputato durante il corso della istruzione, ed in ogni stadio della stessa, se gli mantenesse quella che è scritta nel citato articolo 185 di questo progetto di legge. Giacchè io non comprendo come l'imputato possa sapere che gli indizi del reato siano diminuiti, o siano scomparsi, senza avere esaminato il processo. Posso ammettere al più che egli si accorga che il titolo del reato per avventura siasi mutato da crimine in delitto, quando fosse, per esempio, interrogato una seconda od una terza volta sopra tali circostanze, che gli facciano comprendere siffatta trasformazione.

In questo caso non sarei alieno di accordargli la facoltà di fare istanza per la revocazione del mandato di cattura, vietandogli però sempre di prendere visione del processo.

Ma dargliela anche nella ipotesi che le prove siansi infirmate, senza limite o restrizione di sorta, vale lo stesso che dire a costui: venite nella cancelleria, leggete il processo o fatelo leggere dal vostro avvocato, e presentate poi la vostra domanda motivata in forma di difesa. Ecco ciò che per me sarebbe assai grave, perchè ci metterebbe sopra una via che lo stesso guardasigilli vuole evitare, giusta le dichiarazioni che egli ha fatte nella discussione generale.

Ma vi ha ancora di più. Nel primo capoverso dello stesso articolo 185 si accorda altresì all'imputato il diritto di impugnare col mezzo della opposizione innanzi alla sezione d'accusa l'ordinanza del giudice istruttore che abbia rigettata l'istanza di revocazione del mandato di cattura.

Ebbene, l'onorevole guardasigilli comprende assai meglio di me che quegli a cui è dato di produrre un gravame al magistrato di secondo grado di giurisdizione, ed anche allo stesso giudice di prima istanza, bisogna necessariamente che spieghi i motivi sui quali crede di basarlo.

Ed a ciò fare, sorge anche più imperiosa la ragione di dovere permettere all'imputato che esamini da capo a fondo il suo processo; cosa che non

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1875

è stata neppure pensata dall'illustre guardasigilli, e forse neppure dalla nostra Giunta, che non si è per nulla preoccupata di questa grave questione.

Or dunque, per queste ragioni che a me sembrano evidenti, propongo col mio emendamento che non venga accordata all'imputato la facoltà espressa nell'articolo 185 che forma ora oggetto del nostro esame, sia per allontanare il pericolo di entrare in un sistema troppo radicale, quale è quello della pubblicità del processo penale; e per impedire che con ripetute ed inconsulte istanze non incagliassero gl'imputati il corso delle istruzioni che sono già troppo lunghe, a scapito dell'esemplarità e della giustizia punitiva.

MOSCA. L'emendamento proposto dall'onorevole Samarelli, invece di fare segnare a questa legge un progresso, le imprimerebbe un regresso (Bravo! a sinistra), perchè oggi noi abbiamo l'esercizio di quel diritto...

PISSAVINI. Toglie una garanzia all'imputato.

MOSCA... di cui l'onorevole Samarelli si lagna. Sarà a vedersi, questa questione, nell'esame di un articolo in cui si parla appunto del diritto che ha l'imputato di presentare i suoi mezzi di difesa e di nominarsi un difensore, quali devono essere le facoltà che dovranno essere date all'imputato e al difensore per l'esercizio di questo diritto.

Tale questione io non la stimo minimamente pregiudicata, non credo che l'onorevole guardasigilli abbia detta la più piccola cosa che tenda a pregiudicarla, e non intendo di farlo io ad ora così avanzata. Mi riservo pertanto di esprimere le mie idee quando verrà in esame l'articolo 210, di cui si propone la modificazione.

Ora mi basta di constatare che tutti gli inconvenienti denunciati dall'onorevole Samarelli, e che spaventano così la sua immaginazione, sono cose che oggi le abbiamo tali e quali, perchè oggi nulla impedisce ad un detenuto di venire giorno per giorno, con rinnovate istanze di libertà provvisoria, a muovere opposizione alla sezione d'accusa contro le dichiarazioni fatte dalla Camera di consiglio e colle quali vengono rigettate le sue istanze, opposizione di cui naturalmente si hanno da esporre i motivi sui quali si fonda.

Certi motivi di fare opposizione si possono forse conoscere dall'imputato, e qualche volta si conoscono anche dal difensore, sebbene non sia molto agevole la comunicazione del difensore coll'imputato nello stadio dell'istruzione preparatoria.

Vi sono delle questioni di diritto, per esempio, le quali possono essere esposte, ed io ho fatto una quantità di opposizioni e credo di averle ragionate, e ne ho vedute anche delle accolte.

L'onorevole Samarelli propone che tutto questo si tolga via, e che non sia permesso di andare contro le dichiarazioni del giudice istruttore, e che soltanto il pubblico Ministero, se si trova gravato da una dichiarazione fatta d'ufficio, intendete bene da chi, anche dal giudice istruttore, egli abbia il diritto invece di volgersi alla sezione d'accusa per ritenere in carcere l'imputato.

Io spero quindi che la Camera si guarderà bene dall'accettare l'emendamento dell'onorevole Samarelli, il quale, invece di migliorare lo stato della legislazione attuale, verrebbe a peggiorarlo e peggiorarlo notevolmente, togliendo agli imputati quella garanzia di cui attualmente godono.

PRESIDENTE. L'onorevole Auriti ha presentato un emendamento che è ispirato al medesimo concetto.

AURITI. Io mi associo all'emendamento dell'onorevole Samarelli, poichè, se il progetto di legge non si corregge in varie parti, io temo che corra pericolo di non essere approvato.

Voci a sinistra. Lo dice lei, ma lei non è la Camera. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Facciano silenzio, altrimenti non è più una discussione.

Voce al banco della Commissione. Ma con questa minaccia...

AURITI. Parlando io che mi sono dichiarato favorevole alla legge, intendo di fare in modo che la sia approvata, e non domando che quelle correzioni le quali sieno compatibili...

Voce a sinistra. Colle sue idee.

PRESIDENTE. Non interrompano.

MASSARI. Sono i sindacatori.

INDELLI. (*Della Commissione*) Lo vediamo noi, onorevole Massari.

AURITI. L'articolo 185 suppone due casi: il caso che il mandato di cattura si sia eseguito, e il caso che il mandato di cattura non si sia eseguito. Se il mandato di cattura si è eseguito, quale è il sistema della legge attuale? La Camera di consiglio è obbligata a conoscere di questo mandato di cattura; deve verificare gli indizi, per i quali esso è stato spedito, e quando riconosca validi questi indizi, conferma il mandato di cattura. C'è l'articolo 203, il quale dice: « Contro l'ordinanza pronunciata a termini della presente sezione non è ammessa l'opposizione dell'imputato. »

Dunque nel sistema attuale della nostra legislazione la Camera di consiglio è stata posta a lato dell'istruttore come guarentigia della libertà dell'imputato; se è l'istruttore che rilascia il mandato di cattura, eseguito questo mandato, non può essere mantenuta la detenzione senza che sia chiamata a provvedere la Camera di consiglio. Però

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1875

contro la deliberazione della Camera di consiglio è vietato portar gravame alla sezione d'accusa. E quale è la ragione? Perchè altrimenti dovrebbe notificarsi l'ordinanza motivata e rendere pubblico il processo; perchè se si dà all'imputato questo diritto di portar gravame alla sezione d'accusa, i procedimenti non finiranno più, le istruzioni saranno indugiate, intralciate, e questo sarà di danno agli stessi imputati.

Che cosa fa l'articolo 185? Anche nel caso che il mandato sia eseguito, anche nel caso che la Camera di consiglio lo abbia confermato, se l'imputato afferma che sono cambiati i fatti, le circostanze, gli indizi che diedero luogo alla spedizione del mandato, si mette da banda la Camera di consiglio, si va direttamente all'istruttore; è l'istruttore che deve vedere se il mandato di cattura si può rivocare o no, e se l'istruttore pensa diversamente da quello che dice l'imputato, si va per gravame alla sezione d'accusa.

Convengo che, quando il mandato è stato eseguito, i danni saranno minori, imperocchè non frequenti saranno i casi di queste opposizioni alla sezione d'accusa, prodotte da imputati detenuti. Ma il progetto prevede anche il caso che il mandato non sia eseguito. Ora, quando il mandato non sia eseguito, quest'articolo dà all'imputato il diritto, non dico di arrestare l'efficacia del mandato, ma di arrestare l'istruzione; poichè, se l'imputato ha il diritto di chiedere che si revochi questo mandato di cattura, e quindi di portare opposizione e di mandare le carte alla sezione d'accusa, tutti gli uomini pratici daranno che non sarà più possibile il compimento di un processo criminale. L'imputato che sta fuori carcere produrrà ogni giorno opposizioni di questo genere, ed avrà l'arbitrio di rinnovare tal'i incidenti senza freno di sorta. Si calcolino le conseguenze che ne dovranno derivare.

Attualmente la Camera di consiglio è chiamata ad esaminare gli atti solo allorchè è eseguito il mandato di cattura. Potrei ammettere il diritto dell'imputato di provocare il giudizio della Camera di consiglio anche prima che il mandato di cattura sia eseguito, o di provocare per nuovi fatti e nuove prove la revisione della prima ordinanza di conferma del mandato. A ciò provvede il mio emendamento, e mi sembra di concedere tutto quello che ragionevolmente si può concedere. Al contrario, se si ammette nell'imputato fuori carcere il diritto di sollevare ad ogni momento incidenti sul titolo del reato e sulle prove raccolte, e di provocare l'intervento della sezione d'accusa, lo ripeto, non sarà più possibile di compiere un solo processo.

Una voce al banco della Commissione. Lo vedremo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ho già fatto appello alla concordia della Camera in codesta questione di giustizia nella quale credo che tutti gli uomini di senno e di cuore debbano mettersi facilmente d'accordo.

Tutti tendiamo al medesimo scopo; non vogliamo incagliare o debilitare il corso della giustizia, ma vogliamo dare congrue guarentigie tanto all'imputato, quanto agli uffici incaricati dell'accusa. Credo che le osservazioni fatte dall'onorevole Auriti in appoggio di quelle dell'onorevole Samarelli, sieno meritevoli di qualche considerazione; ma la proposta che essi hanno messa innanzi, non mi pare che debba accogliersi quale venne fatta. Credo che la medesima meriti d'essere studiata per vedere sino a qual punto se ne possa ammettere il concetto, ed in qual modo l'articolo che è ora in discussione possa essere più convenientemente concepito, risolvendo quelle difficoltà che sono state indicate. Volgo quindi preghiera alla Camera di inviare il proposto emendamento alla Commissione onde ne possa fare un accurato e tranquillo esame.

AURITI. Le mie proposte di emendamenti sono due...

PRESIDENTE. Perdoni, oltre l'emendamento dell'onorevole Samarelli, vi è quello dell'onorevole Auriti, che è il seguente:

« Art. 185. Nel corso della istruzione dovrà la Camera di consiglio, sulla domanda dell'imputato, o sulla istanza del pubblico Ministero, revocare il mandato di cattura, sia prima sia dopo la esecuzione e la conferma, quando dagli atti della istruzione risulti escluso il titolo del reato pel quale il mandato fu rilasciato ai termini dell'articolo 182 o quando diventino insufficienti gli indizi di reità che diedero luogo al mandato. »

Dunque, questi due emendamenti sono rinviati alla Commissione.

Voci. Interroghi la Camera se è appoggiata.

INBELLI. Domando la parola.

Risponderò brevissimamente, prima che sieno rinviati alla Commissione questi emendamenti, cioè uno dell'onorevole Auriti che mi pare che in questa parte sia uniforme a quello dell'onorevole Oliva.

OLIVA. Non ho fatto nessuna proposta.

Una voce. È del deputato Auriti.

INBELLI. Aveva capito Oliva.

Dunque l'onorevole Auriti propone che per la revocazione del mandato di cattura di cui parla l'articolo 185, riformato nel progetto di legge di cui ci occupiamo, sia sostituita la Camera di consiglio al

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1875

giudice istruttore. Questo è il sistema dell'onorevole Auriti.

Per verità io non credeva che egli avesse voluto risuscitare una questione per la cui soluzione io debbo far plauso al ministro guardasigilli, che si è fatto l'eco dei reclami del foro, della pratica forense, e, diciamolo pure, dell'esperienza e della scienza stessa.

Tutti ormai sono d'accordo nel ritenere che la Camera di consiglio è una ruota di più del carro abbastanza lento della processura penale, e che crea un incaglio. Chiunque ha esperienza dei giudizi penali, conosce pur troppo che la Camera di consiglio esiste idealmente, ma non esiste nella pratica. (Bravo! a sinistra)

La Camera di consiglio non si trova che a casa dei giudici; e il giudice istruttore fa l'ordinanza e la manda a firmare a casa dei suoi colleghi. Questa è la Camera di consiglio. (Benissimo! a sinistra)

PISSAVINI. Consiglio in casa.

INDELLI. Ora, il ministro guardasigilli avendo dovuto riformare l'articolo 185, ha detto: cominciamo dal sottrarre il caso dell'articolo 185 a questa problematica Camera di consiglio. Non si tratta d'altro: si tratta di risparmiare altre due firme inutili, perchè l'ordinanza sarà solo firmata dal giudice istruttore, e si risparmierà al cancelliere di mandarla a firmare a due altri giudici. La garanzia dell'articolo 185 è sufficientissima, perchè vi è il controllo scambievolmente del Ministero pubblico e dell'istruttore, che sono i due fattori del processo.

Questo quanto all'emendamento dell'onorevole Auriti.

L'emendamento poi del mio amico personale, onorevole Samarelli, mi pare che vorrebbe distruggere, come dissi ieri nel mio discorso, la più efficace, la migliore innovazione del progetto di legge, perchè è mio convincimento che, astrazione fatta dalla restrizione dei mandati di cattura, dalle facoltà più larghe per la libertà provvisoria, uno dei progressi più seri che noi facciamo in questa legge nell'interesse della processura penale, è di cominciare a dare all'imputato il diritto di difendersi fin dal primo momento.

Finora si è avuto il pregiudizio di ritenere che l'imputato abbia a difendersi quando si apre la pubblica discussione. L'onorevole ministro, appunto oggi, faceva considerare alla Camera le gravi conseguenze di un'ingiusta carcerazione. Ora, secondo il sistema attuale, arrestato un imputato, il procuratore del Re e l'istruttore sono i domini del processo.

La Camera di consiglio pronunzia sulla conferma

e sulla revoca del mandato di cattura. E chi è che si può gravare di essa? Il solo procuratore del Re.

L'imputato non ha voce, non è ascoltato. Contro l'ordinanza pronunziata in questo stadio del processo non è ammessa l'opposizione dell'imputato, neppure per quanto riguarda l'ammontare della cauzione imposta!

Ora, o signori, che cosa si propone con l'articolo 185?

Si comincia dal dire ad un imputato che si è mandato a catturare, che egli ha diritto di difendersi dal primo istante. Questo imputato può cominciare dal primo momento a dare delle spiegazioni di sé. E spesso queste prime dilucidazioni decidono d'una processura.

Io non ritengo, ed è una falsa idea, o signori, che il processo segreto sia quello che agevoli la istruzione penale. Manteniamo il segreto, o meglio la riserva, per quanto è più possibile; ma non facciamo dell'ufficio di istruzione un *Santo ufficio*, perchè si tratta della libertà individuale. Signori, io sento sempre a dire che tutti ci dobbiamo difendere, e ci difendiamo anche noi per le più lievi accuse; e perchè solo l'imputato, l'arrestato non potranno difendersi che alla tardissima ora?

Io, signori, considero l'emendamento dell'onorevole Samarelli come la distruzione della migliore delle innovazioni che a parer mio ha deciso la Commissione a caldeggiare, con tutto quel calore di cui ha parlato questa mattina l'onorevole guardasigilli, il suo progetto di legge. (Bene! a sinistra)

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io non posso lasciar passare senza qualche osservazione le cose gravi dette dall'onorevole Indelli in ordine alle Camere di consiglio.

Premetto che non sono partigiano della Camera di consiglio. Se dovessi proporre una riforma di tutto il Codice di procedura penale probabilmente io farei scomparire quell'organo della cui utilità pratica non sono persuaso (*Segni di approvazione*), ma finchè la Camera di consiglio esiste, non deve in questo recinto essere screditata. Ed io non potrei mai ammettere che le Camere di consiglio non adempiano in generale le loro funzioni con quella coscienza e con quella regolarità che è loro dovere. Sono persuaso che tale sia pure il concetto dell'onorevole Indelli, e mi sembra che i suoi gesti me lo dimostrino abbastanza chiaramente.

Quindi su questo punto ci troviamo d'accordo e me ne compiaccio.

Io però farei nuova preghiera alla Camera onde voglia consentire che la proposta fatta dagli onorevoli Auriti e Samarelli non sia in questo momento sottoposta alla discussione.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MAGGIO 1875

Voi sapete il detto antico che in materia di diritto non si deve mai improvvisare, e ben diceva quel savio: *interrogatus hodie, respondebam cras.*

Io credo che sia conveniente di lasciare tempo alla Commissione onde esamini la proposta, al fine di vedere, se ciò ci può condurre a qualche utile risultato, a mettere questa disposizione in armonia con qualche altra parte del Codice di procedura penale.

In questa disposizione noi abbiamo scritto il richiamo dall'ordinanza dell'istruttore alla sezione d'accusa.

Per avventura non sarebbe necessario di andare tanto alto. Si potrebbe far richiamo alla Camera di consiglio. Questo è un punto da esaminare; poichè, nell'ordine attuale delle competenze, non suole procedere secondo i gradi gerarchici, e non si ammette che dall'istruttore si vada direttamente alla sezione d'accusa.

Io credo quindi che la Camera farà cosa savia, e prenderà un partito prudente, sospendendo per ora di deliberare, e lasciando tempo alla Commissione di meglio esaminare la proposta.

PRESIDENTE. Allora si sospenderà la discussione.

LAZZARO. Domando la parola. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Prima di lei, la parola spetta ad altri.

LAZZARO. Sulla questione sospensiva.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LAZZARO. L'onorevole guardasigilli propose l'invio delle proposte degli onorevoli Somarelli ed Auriti...

PRESIDENTE. Questa proposta è di pien diritto.

LAZZARO. Finora abbiamo inteso uno dei membri della Commissione che ci ha detto l'opinione sua. Bisognerebbe sentire anche gli altri...

PRESIDENTE. La Commissione accetta il rinvio?
DE DOMINICIS, relatore. Per parte mia, accetto.

DE DONNO. (*Presidente della Commissione*) L'accetto anch'io.

PRESIDENTE. Allora la discussione su questo articolo 185 è rinviata a lunedì, e la Giunta riferirà sulle proposte che le sono inviate.

Lunedì, seduta pubblica al tocco.

La seduta è levata alle 6 45.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì:

1° Seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni del Codice di procedura penale riguardo ai mandati di comparizione, di cattura e alla libertà provvisoria degli imputati.

2° Svolgimento delle proposte di legge:

Del deputato Crispi, per modificare alcuni articoli della legge sulla stampa;

Del deputato Morrone, per modificare l'articolo 390 del Codice di procedura civile;

Del deputato Baccelli Augusto, per un'aggiunta alla legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica;

3° Discussione del bilancio definitivo pel 1875 del Ministero degli affari esteri.

Discussione dei progetti di legge:

4° Basi organiche della milizia territoriale e della milizia comunale;

5° Ordinamento del notariato;

6° Istituzione di sezioni temporanee presso alcune Corti di cassazione.

